



PIANO OPERATIVO



QPN.01.1 - N.T.A. - Appendice

Disciplina dei Beni Paesaggistici

QUADRO PROGETTUALE

Sindaco
Luca Salvetti

Assessore all'Urbanistica
Silvia Viviani

Coordinatore Ufficio di Piano, R.P.
Arch. Camilla Cerrina Feroni
Dirigente Settore Urbanistica e Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Gruppo di coordinamento (GdC):
Dott. Geol. Leonardo Gonnelli
Dirigente Dipartimento LLPP Assetto del Territorio e Settore Ambiente e Transizione Ecologica
Arch. Maria Rosaria Guerrini
Resp.le Ufficio Pianificazione, gestione e attuazione strumentazione urbanistica
Dott.ssa Carla Bruni
Resp.le Supporto trasversale al settore - coordinamento amministrativo procedimenti urbanistici

Garante dell'informazione e della partecipazione
Dott.ssa Nicoletta Leoni

APPROVAZIONE
LUGLIO 2025

**MODIFICATA A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
E DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA**

UFFICIO DI PIANO

Segreteria tecnica Ufficio di Piano

Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Supporto trasversale al settore - coordinamento amministrativo procedimenti urbanistici

Carla Bruni

Giulietta Scannapieco

Sonia Stillittano

Uff. Programmi Complessi

Marco Maestri

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO

Progettazione urbanistica

Camilla Cerrina Feroni

Maria Rosaria Guerrini

Collaboratori attività di progettazione urbanistica

Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Ufficio Pianificazione, gestione e attuazione strumentazione urbanistica

Michele Bastiani

Claudia Bigongiali

Jacopo Casamonti

Manuela Ceremigna

Giacomo Cupisti

Irene Domenici

Sara Piancastelli

Cinzia Ragonesi

Elisa Taccini

PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI ESTERNI

Società NEMO s.r.l. - VAS/componente ecosistemica e agroforestale e implementazione del quadro conoscitivo e previsionale

Società LDP (Progetti GIS)- Supporto GIS

CAIRE- Informazione e partecipazione

SINLOC Sistema Iniziative- Studio di fattibilità di ambiti urbani strategici

NOMISMA S.p.A. - analisi delle dinamiche e della domanda abitativa nel Comune di Livorno

LSB architetti associati- Carta Strategica della sostenibilità degli spazi pubblici

PFM S.r.l. Società tra Professionisti - indagini agronomiche

RTP Hydrogeo/Geo Eco Progetti - indagini geologico-idrauliche e sismiche

Cantieri Animati snc - gestione del percorso partecipativo

REFERENTI ALTRI SETTORI DELL'A.C.

Direttore Generale

Luigi Pingitore

Katia Le Rose - Resp. le Uff. Finanziamenti comunitari, sviluppo economico e Sportello Europa

Settore Ambiente e Transizione Ecologica

Michele Danzi - Resp.le Uff. Bonifica e sostenibilità ambientale

Alessio Tanda - Resp.le Uff. Difesa del territorio, contrasto ai cambiamenti climatici e RSPP

Settore Manutenzione e cura della città

Barbara Saliva - Resp.le Uff. Rifiuti ed igiene ambientale

Mirco Branchetti - Resp.le Uff. Verde, agricoltura, foreste e biodiversità

Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture

Elga Pellegrini - Resp.le Uff. Infrastrutture per il traffico e la mobilità - Segnaletica

Settore Coordinamento attuativo PNRR

Christian Boneddu

Settore Transizione tecnologica e Smart City

Daniele Agostini - Dirigente

Silvestro Labate - Uff. Illum. pubbl., impianti semaforici, progettazione, videosorveglianza cittadina e rete Smart City

Settore Edilizia Privata

Caterina Pracchia

Mauro Puccini

Settore Protezione Civile

Jacopo Tamberi

Valerio Pierotti

Settore Società partecipate, Sport e impianti sportivi

Enrico Montagnagni - Dirigente

Settore Sistemi Informativi

Alberto Ughi - Resp.le Uff. SIT, open data e statistica

Settore Sviluppo Economico, Commercio e Turismo

Paola Ramoino - Resp. le Uff. turismo

Claudia Desideri- Uff. Commercio e altre attività produttive

Settore Politiche Sociali Sociosanitarie

Caterina Tocchini - Dirigente

Elisabetta Cella - Resp. le Uff. Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo

Referenti per redazione diretta ed aggiornamento delle indagini geologico-tecnico-idrauliche

Alessio Tanda - Resp.le Uff. Difesa del territorio, contrasto ai cambiamenti climatici e RSPP - Settore Ambiente e Transizione Ecologica

Valeria Bertodo - Resp.le Uff. Progettazione e gestione sistema di drenaggio urbano- Settore Mobilità Sostenibile e infrastrutture

Referente per redazione documento preliminare VAS

Claudia Bigongiali - Ufficio Pianificazione, gestione e attuazione strumentazione urbanistica - Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Supporto giuridico e amministrativo

Carla Bruni - Resp.le Supporto trasversale al settore- coordinamento amministrativo procedimenti urbanistici - Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Cristiana Sardi - Avvocatura

Gruppo di supporto comunicazione ed informazione

Ursula Galli - Resp. Uff. Stampa e URP

Andrea Valenti - video maker

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Capo I – Ambito di applicazione, efficacia e contenuti	2
Art.1 - Disciplina dei beni paesaggistici - contenuti e finalità	2
TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I BENI PAESAGGISTICI	5
Capo I - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/04	5
Art. 2 - immobili e aree dichiarati di interesse pubblico con D.M. 03/12/1948	5
Art.3 - immobili e aree dichiarati di interesse pubblico con D.M. 28/01/1949	11
Art.4 - immobili e aree dichiarati di interesse pubblico con D.M. 31/03/1971	22
Capo II - Aree soggette a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/04	31
Art.5 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. a - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	31
Art.6 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. c - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	43
Art.7 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. f - Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi	48
Art.8 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. g - Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227;	51
Art.9 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. m - le zone di interesse archeologico	54
TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE E DI COMPLETAMENTO DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI	60
Art. 10 – Contenuti e finalità	60
Art. 11 – Disposizioni paesaggistiche per le aree di trasformazione e di completamento	61



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Ambito di applicazione, efficacia e contenuti

Art.1 - Disciplina dei beni paesaggistici - contenuti e finalità

1. La “*Disciplina dei beni paesaggistici*” che caratterizzano e qualificano il territorio comunale, contenuta nella presente Appendice alle N.T.A., integra la disciplina del Piano Operativo recependo le prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici contenute nel PIT/PPR in riferimento agli specifici obiettivi di qualità con valore di indirizzo dallo stesso individuati. In particolare la presente disciplina - unitamente alle tavole cartografiche del quadro conoscitivo (QC.03, QC.04 e QC.06), elaborate su base CTR 1:10.000 - è finalizzata al recepimento dei seguenti contenuti del PIT/PPR:
 - a) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici, la loro delimitazione e rappresentazione;
 - b) gli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio degli immobili ed aree di cui all’art.136 lett. c e d e nelle relative componenti;
 - c) la ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica per legge, la loro delimitazione e rappresentazione mediante:
 - identificazione cartografica di valenza indicativa, per quanto riguarda le fasce adiacenti ai corsi d’acqua, le porzioni boscate e i territori costieri del territorio comunale;
 - identificazione cartografica di valenza ricognitiva, per quanto riguarda le parti riguardanti i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - identificazione cartografica di valenza costitutiva del vincolo, per quanto riguarda le parti individuate dal PIT/PPR come zone di interesse archeologico ai fini paesaggistici;
 - d) gli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore paesaggistico presenti nelle aree di cui all’art. 142 lett. a, c, f, g e m;
 - e) le specifiche prescrizioni d’uso relative agli immobili ed aree di cui alle lett. c e d, con particolare riferimento agli interventi potenzialmente incidenti:
 - sulla struttura idrogeomorfologica del paesaggio;
 - sulla struttura ecosistemica-ambientale del paesaggio;
 - sulla struttura antropica del paesaggio;
 - sugli elementi della percezione;
 - f) le specifiche prescrizioni d’uso riferite alle aree di cui all’art. 142 lett. a, c, f, g e m.
2. Gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici, di cui al precedente punto 1 lett. a), sono individuate in forza dei seguenti provvedimenti ministeriali:



- D.M. 03 dicembre 1948;
- D.M. 28 gennaio 1949;
- D.M. 31 marzo 1971.

Le disposizioni riferite a dette aree sono contenute negli articoli di cui al Titolo II del Capo I della presente disciplina (artt. 2, 3, 4).

3. Le aree del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica per legge, di cui al precedente punto 1 lett. c), sono riferite alle seguenti categorie di beni:
 - a) territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento ai seguenti Sistemi costieri:
 - *3. Litorale Roccioso Livornese, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR – schede dei sistemi costieri;*
 - *11. Elba e isole minori, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR – schede dei sistemi costieri;*
 - b) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - c) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - d) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227;
 - e) zone di interesse archeologico, comprendenti anche:
 - *LI03: Zona comprendente le cave di arenaria sfruttate in età tardo-repubblicana e imperiale di Calafuria;*
 - *LI04: Zona comprendente l'insediamento etrusco-romano (fine IV secolo a.C. - V secolo d.C.) e un quartiere artigianale per la produzione di anfore (I secolo d.C.) a Casa Campacci.*

Le disposizioni riferite a dette aree sono contenute negli articoli di cui al Titolo II del Capo II della presente disciplina (artt. 5, 6, 7, 8 e 9).

4. Le prescrizioni e le prescrizioni d'uso per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui alla presente Appendice alle N.T.A. del Piano Operativo:
 - a) costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
 - b) prevalgono su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
 - c) concorrono alla tutela e valorizzazione del territorio comunale, integrando le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal Piano Operativo in conformità con i contenuti statutari del PIT/PPR e della variante al Piano Strutturale, in particolare:
 - la disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio (Titolo IV delle N.T.A.);



- la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale (Titolo II delle N.T.A.);
- le discipline di intervento riferite agli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ispirate a criteri di tutela e valorizzazione dell'edificato storicizzato (Titolo II, Capo I, e Titolo VI, Capo II, Sezione I delle N.T.A.);
- le discipline di intervento riferite al patrimonio edilizio recente ed alle consistenze incongrue, finalizzate alla riqualificazione degli assetti insediativi ed all'eliminazione delle situazioni di degrado (Titolo VI, Capo II, Sezione II e sezione III delle N.T.A.) unitamente al Dossier ricognizione aree degradate del Quadro Conoscitivo;
- la disciplina di trasformazione degli assetti insediativi, in particolar modo per quanto attiene alla riqualificazione di aree degradate (Titolo VI, Capo III e Titolo VII, Capo VII delle N.T.A.) unitamente alle schede normative relative alle aree di trasformazione di cui all'allegato A delle N.T.A.;
- le limitazioni e/o prescrizioni per gli interventi da realizzarsi nel territorio rurale (Titolo VII delle N.T.A.).



TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I BENI PAESAGGISTICI

Capo I - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/04

Art. 2 - immobili e aree dichiarati di interesse pubblico con D.M. 03/12/1948

1. La porzione di territorio comunale dichiarata di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici con il D.M. 03 dicembre 1948 pubblicato in G.U. n° 294 del 18/12/1948, avente ad oggetto *“Zona litoranea nel comune di Livorno nel tratto cantiere navale o.t.o. - rio Ardenza con esclusione della parte costiera occupata dall'accademia navale”* corrispondente alla fascia costiera situata in comune di Livorno nel tratto Cantiere navale O.T.O. – Rio di Ardenza e delimitata nell'entroterra dalle seguenti strade:

- via della Bassata, via Montebello, via Goito, via Pensieri, via della Palazzina comunale, via Pacinotti; con esclusione della parte costiera occupata dall'Accademia navale.

Tale porzione di territorio, della superficie di circa 1,44 kmq, è individuata con apposito segno grafico alla tavola QC.04 - *Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004* (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000.

2. Il provvedimento ministeriale di tutela di cui al punto 1 - identificato dal PIT/PPR con Codice Regionale 9049203 e Codice Ministeriale 90157 - ha la seguente motivazione:

“[...] la predetta fascia costiera presenta cospicui caratteri di bellezza naturale; la zona citata offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza.”

Ai sensi del PIT/PPR tale provvedimento di tutela rientra nelle tipologie di cui all'art. 136, comma 1, lett. d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è pertanto da intendersi riferito:

- alle *“bellezze panoramiche”*, nonché a *“quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*.

Concorrono in particolare a qualificare il riferimento all'art. 136, comma 1, lett. d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio i seguenti articoli delle NTA del PO:

TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI IDENTITARIE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Capo I – Componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa

Capo II – Componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-ambientale

TITOLO V – ATTREZZATURE, DOTAZIONI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Capo V – Infrastrutture portuali, diportistiche e vie d'acqua navigabili

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Capo I – Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti

Capo II – Disciplina dei tessuti urbani

Capo III - Disciplina delle Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi



3. Il PIT/PPR riconosce nella porzione di territorio toscano interessata dal presente vincolo i seguenti elementi di valore:

Struttura Idrogeomorfologica	
Geomorfologia	La zona comprende il litorale dal cantiere navale OTO al Rio d'Ardenza e la retrostante pianura comprendente parte dell'area urbana. La costa è bassa ed è costituita dai depositi della successione neogenico-quadernaria della Toscana meridionale che comprende sabbie, talora siltose, calcareniti sabbiose e conglomerati che ("panchina").
Idrografia naturale	Rio Ardenza lungo il confine a sud del vincolo.
Idrografia artificiale	
Struttura ecosistemica/ambientale	
Componenti naturalistiche	Presenza di vegetazione mediterranea e di elementi vegetali di arredo, tra cui le seguenti alberature: palme, lecci, pini, oleandri. Sono presenti alberi monumentali di alto pregio naturalistico in Villa Mimbelli, Giardino Orlandi-Via Goito, La Rotonda.
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree protette e siti Natura 2000)	
Struttura antropica	
Insedimenti storici	Presenza di insediamenti storici diffusi di qualità architettonica testimoniale quali villa Eugenia, villa Mimbelli, Grand Hotel Palazzo, Piazzale Mascagni, Chiesa di san Jacopo in Acquaviva, Stadio, edifici residenziali caratteristici lungo il Viale Italia (villini liberty), Casini di Ardenza ed anche nelle vie limitrofe, in buono stato di manutenzione, chioschi storici come la Baracchina Bianca, Baracchina Rossa e il chiosco della Rotonda di Ardenza.
Insedimenti contemporanei	
Viabilità storica	Il Viale Italia nella globalità prospettica.
Viabilità contemporanea, impianti e infrastrutture	



Paesaggio agrario	
Elementi della percezione	
Visuali panoramiche “da” e “verso”, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere	Dal Viale Italia verso gli edifici ed il mare e dalla Terrazza Mascagni verso il mare.
Strade di valore paesaggistico	Viale Italia che si configura come un asse prospettico che attraversa tutta l’area con la Passeggiata dalla quale si percepisce il paesaggio urbano con i palazzi storici significativi, la Terrazza Mascagni, la Piazza San Jacopo in Acquaviva, la Baracchina Bianca, la Baracchina Rossa, la Rotonda di Ardenza e lo slargo fra la stessa e il mare. Sono da considerare strade di valore paesaggistico Via della Bassata - Via Montebello - Via Goito - Via Lepanto - Via Pensieri - Via della Palazzina Comunale - Via Pacinotti, Via Ravizza e vie contermini all’interno della perimetrazione.

4. Con riferimento agli elementi di valore di cui al punto 3 il PIT/PPR individua le permanenze di valori, nonché gli elementi di rischio e le criticità correlati alle dinamiche di trasformazione, di seguito specificati:

Struttura Idrogeomorfologica	
Geomorfologia	
Idrografia naturale	Rischio di insabbiamento della Foce del Rio Ardenza nello sbocco a mare.
Idrografia artificiale	
Struttura ecosistemica/ambientale	
Componenti naturalistiche	Si rileva un parziale stato di abbandono e di mancata o errata gestione degli elementi vegetazionali con particolare riferimento al tratto della Bellana.
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree protette e siti Natura 2000)	
Struttura antropica	
Insedimenti storici	Presenza di edifici impropri, per tipologia e dimensione, che mal si inseriscono nel contesto circostante.
Insedimenti contemporanei	



Viabilità storica	Arredo urbano inesistente o improprio. Pavimentazioni spesso in asfalto.
Viabilità contemporanea, impianti e infrastrutture	
Paesaggio agrario	
Elementi della percezione	
Visuali panoramiche „da“ e „verso“, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere	Parziale permanenza del valore.
Strade di valore paesaggistico	

5. Per la tutela e valorizzazione della struttura Idrogeomorfologica (geomorfologia/idrografia naturale/idrografia artificiale) il PIT/PPR non individua obiettivi con valori di indirizzo, né direttive e prescrizioni specifiche.
6. Per la tutela e valorizzazione della struttura ecosistemica (componenti naturalistiche / aree di riconosciuto valore naturalistico) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
 - 2.a.1. Conservare gli elementi vegetali di arredo.

Al seguente obiettivo non sono riferite prescrizioni d'uso specifiche.

7. Per la tutela e valorizzazione della struttura antropica (insediamenti storici/insediamenti contemporanei/viabilità storica /viabilità contemporanea /impianti ed infrastrutture /paesaggio agrario) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
 - 3.a.1. Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville, nonché dei relativi giardini e parchi nelle loro configurazioni storiche.
 - 3.a.2. Conservare e tutelare le piazze e gli spazi verdi pubblici, come Piazzale Mascagni, Piazza Modigliani, Piazza San Jacopo in Acquaviva, Pineta della Rotonda di Ardenza, ed i relativi manufatti.
 - 3.a.3. Garantire la qualità degli interventi di trasformazione delle aree destinate alla portualità turistica al fine di assicurarne l'integrazione funzionale ed estetico-percettiva con l'insediamento e il mare.
 - 3.a.4. Conservare i percorsi della viabilità storica (con particolare riferimento al Viale Italia che insiste sulla vecchia via dei Cavalleggeri) quali elementi di connessione e di relazione visiva tra l'insediamento costiero e il mare.
 - 3.a.5. Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio costiero, concorrano alla qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.

Agli obiettivi di cui ai punti 3.a.1 e 3.a.2 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.1. Sulle ville, i complessi monumentali e relativi parchi, giardini di valore storico-architettonico sono ammessi interventi a condizione che:



- sia mantenuto l'impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
- sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e il valore storico-architettonico dell'immobile;
- sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti (quali ad esempio serre storiche, limonaie, fontane, annessi muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), e degli assi e con visivi;
- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
- sia evitata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistiche degli edifici storici e tali da alterare i con visivi che si aprono dalla linea di costa verso gli edifici.
- 3.c.2. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.3 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.3. Le eventuali nuove opere inerenti la portualità turistica dovranno prevedere:
 - l'uso di massi naturali di cava, per le parti emerse;
 - altezze delle opere medesime, dal pelo dell'acqua, ridotte al minimo indispensabile e tali da non interrompere o compromettere la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, o limitare le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico;
 - pontili e strutture realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili a basso impatto visivo, nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto in cui si inseriscono.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.4 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.4. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
 - siano conservate le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;
 - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;



- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.5 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
 - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria, i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
 - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi verso la costa (fondali e panorami, skylines, belvedere);
 - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
 - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
 - sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
8. Per la tutela e valorizzazione degli elementi della percezione (visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere/strade di valore paesaggistico) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
- 4.a.1. Tutelare e conservare l'asse prospettico di Viale Italia dal quale si godono le visuali verso il mare, gli edifici e gli spazi pubblici.
 - 4.a.2. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla Terrazza Mascagni verso il mare.

Agli obiettivi di cui ai punti 4.a.1 e 4.a.2 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
- 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso gli elementi valoriali espressi nella scheda di vincolo.
- 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.



9. Le prescrizioni d'uso di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 e 8:
- costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse.
 - integrano, nelle aree soggette a tutela paesaggistica per legge ricadenti nella porzione di territorio di cui al presente articolo:
 - nelle porzioni ricadenti nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero: 3. Litorale Roccioso Livornese, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR (schede dei sistemi costieri), le prescrizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina.

Art.3 - immobili e aree dichiarati di interesse pubblico con D.M. 28/01/1949

1. La porzione di territorio comunale dichiarata di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici con il D.M. 28 gennaio 1949 pubblicato in G.U. n° 29 del 05/02/1949, avente ad oggetto *“Zona situata nel comune di Livorno comprensiva delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella”* corrispondente alla [...] La zona a sud di Livorno, comprensiva di gran parte delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella, tutte comprese nel territorio del comune di Livorno, delimitata come segue:

- a nord: rio Ardenza: dal mare al ponte sulla via Aurelia; via di Montenero; dal ponte sull'Ardenza alla via del Castellaccio compresa la parte sinistra della strada per chi da Ardenza va a Montenero per una profondità di m. 100 verso est;
- a est: via del Castellaccio; dal cimitero di Montenero alla via di Quercianella, compresa la parte sinistra della strada per una profondità di m. 100 verso est; via di Quercianella: dalla cima del Montenero alla via Aurelia nei pressi del Romito (Castel Sonnino) compresa la parte sinistra della strada per una profondità di m. 100 verso est; via Aurelia dal Romito (Castel Sonnino) al ponte sul torrente Chioma, compresa la parte sinistra della strada per una profondità di metri 100 verso est;
- a sud: torrente Chioma; dal ponte della via Aurelia al mare;
- a ovest: dalla linea litoranea.

Tale porzione di territorio, della superficie di circa 13,60 kmq, è individuata con apposito segno grafico alla tavola QC.04 - Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004 (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000.

2. Il provvedimento ministeriale di tutela di cui al punto 1 - identificato dal PIT/PPR con Codice Regionale 9049197 e Codice Ministeriale 90158 - ha la seguente motivazione:

“[...] la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale...che nel suo complesso può essere considerata come quadro naturale, la zona offre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza.”



Ai sensi del PIT/PPR tale provvedimento di tutela rientra nelle tipologie di cui all'art. 136, comma 1, lett. d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è pertanto da intendersi riferito:

- alle *“bellezze panoramiche”*, nonché a *“quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*.

Concorrono in particolare a qualificare il riferimento all'art. 136, comma 1, lett. d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio i seguenti articoli delle NTA del PO:

TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI IDENTITARIE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Capo I – Componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa

Capo II – Componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-ambientale

TITOLO V – ATTREZZATURE, DOTAZIONI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Capo V – Infrastrutture portuali, diportistiche e vie d'acqua navigabili

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Capo I – Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti

Capo II – Disciplina dei tessuti urbani

Capo III - Disciplina delle Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

3. Il PIT/PPR riconosce nella porzione di territorio toscano interessata dal presente vincolo i seguenti elementi di valore:

Struttura Idrogeomorfologica	
Geomorfologia	L'area comprende i rilievi boscati in prossimità del litorale e la costa rocciosa tra Livorno e Quercianella. È un ambiente che presenta caratteristiche geomorfologiche diverse a seconda delle litologie che costituiscono il substrato. Lungo la costa affiorano lembi di unità liguri, a cui si sovrappongono localmente calcari plio – pleistocenici e arenarie (<i>“panchina”</i>); a sud, nella zona di Calafuria, prevale l'arenaria Macigno che in prossimità di Quercianella lascia il posto ai Gabbri, Argilliti Liguri e calcari Rusciniani e Villafranchiani. Il settore costiero si presenta aspro, frastagliato e con falesie che predominano da Calafuria fino a Quercianella. Sono presenti piccole spiagge sabbiose, calette e lidi ciottolosi. A nord, si procede dai depositi alluvionali e dalle sabbie della piana costiera ai depositi fluvio



	– lacustri o marini, costituiti da calcari, conglomerati e sabbie, che formano i rilievi pedecollinari lungo il versante occidentale della collina di Montenero. L'interno è dominato dai Monti Livornesi, colline costituite da arenarie, argilliti, flysch calcareo marnosi, diaspri e ofioliti Liguri. Questa variabilità litologica si esprime in un paesaggio articolato in colli, crinali arrotondati, spianate sommitali e versanti più o meno acclivi, incisi da corsi d'acqua. Una piccola cavità (Grotta del Romito di Quercianella) si apre nel promontorio costituito da Gabbri, al di sotto di Castel Sonnino.
Idrografia naturale	T. Chioma, borri, fossi e torrenti che scendono dai rilievi dei Monti Livornesi.
Idrografia artificiale	Presenza di scoline e di piccoli specchi d'acqua.
Struttura ecosistemica/ambientale	
Componenti naturalistiche	Area tra Ardenza e Quercianella con sistema costiero di elevato valore naturalistico caratterizzato da coste rocciose, ambienti costieri mediterranei a dominanza di pinete autoctone di pino d'Aleppo, leccete, macchia mediterranea, reticolo idrografico con vegetazione ripariale ed importanti ecosistemi torrentizi, agroecosistemi collinari, ex aree minerarie ed affioramenti rocciosi. Presenza di emergenze geomorfologiche con caratteristici affioramenti di "panchina" in area costiera ed affioramenti di rocce ofiolitiche con garighe. Area caratterizzata dalla elevata presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario/regionale.
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree protette e siti Natura 2000)	Boschi di leccio e pino d'Aleppo e ampie superfici occupate da vari stadi di degradazione post incendio. Costa rocciosa, garighe su ofioliti, boschi di caducifoglie negli impluvi più freschi. Riserva Naturale



	Statale “Calafuria”. SIR n. B09 Calafuria. Piccola porzione di Area Naturale Protetta di Interesse Locale ANPIL “Torrente Chioma” alla foce del torrente. Piccola porzione del Parco Provinciale dei Monti Livornesi. Piccola porzione di Area Naturale Protetta di Interesse Locale ANPIL. Foresta di Montenero.
Struttura antropica	
Insedimenti storici	Ville e insediamenti residenziali di rilevante valore architettonico in prossimità della costa (Villa Mascagni, Villa Menicanti, Villa Chayes ora Hotel Universal, Palazzina Vichi, Castello di Antignano). Sul suggestivo promontorio di Calafuria si trovano il Castello del Boccale, la Torre di Calafuria, nel cuore dell’omonima riserva naturale, e il Castello Sidney Sonnino, sull’altura che divide l’area dall’abitato di Quercianella. Santuario di Montenero, inserito in un contesto di alto valore ambientale, le cui strutture e le cui funzioni caratterizzano fortemente il paesaggio naturale. Sono presenti nel tratto di costa di Calafuria, antiche cave di arenaria sfruttate in età tardo-repubblicana e imperiale.
Insedimenti contemporanei	
Viabilità storica	Tracciato della SS1 Aurelia. Passeggiata a mare di Antignano che si articola in un ampio spazio a verde tra il Viale Italia e il mare;
Viabilità contemporanea, impianti e infrastrutture	percorsi interni alle aree boscate e sentieri.
Paesaggio agrario	Presenza di terrazzamenti sulla collina di Montenero.
Elementi della percezione	
Visuali panoramiche “da” e “verso”, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere	Visuali e scorci panoramici verso il mare dalle strade costiere e da quelle che conducono a Montenero. In particolare, lungo il tracciato della SS1 Aurelia è possibile percepire la varietà e la bellezza del



	suggestivo paesaggio costiero roccioso, e si aprono visuali su ampia parte dell'arcipelago toscano.
Strade di valore paesaggistico	Il tracciato della SS1 Aurelia è un tratto panoramico da cui si gode un paesaggio di ineguagliabile bellezza su tutto l'arcipelago singolare sulla costa toscana. Consente una lettura di tutta la linea di costa con le sue cale e la notevole altezza sul livello del mare permette di percepire al meglio il paesaggio costituito dal binomio costa e mare.

4. Con riferimento agli elementi di valore di cui al punto 3 il PIT/PPR individua le permanenze di valori, nonché gli elementi di rischio e le criticità correlati alle dinamiche di trasformazione, di seguito specificati:

Struttura Idrogeomorfologica	
Geomorfologia	Permanenza del valore del vincolo, trasformato profondamente dall'uomo nell'area di Livorno. Le principali criticità sono legate alla presenza di aree a rischio di dissesto idrogeologico lungo la costa (rischi di crolli lungo le falesie) e sui rilievi collinari (franosità). Tracce di attività estrattiva dismessa lungo le valli e i versanti collinari.
Idrografia naturale	
Idrografia artificiale	
Struttura ecosistemica/ambientale	
Componenti naturalistiche	Scarsa gestione selvicolturale per la mancanza di interesse economico al taglio del bosco per le peculiari caratteristiche di declività e dimensioni. Presenza di forti elementi di criticità legati a: • intensi processi di artificializzazione ed urbanizzazione della fascia costiera, ad eccezione del tratto di costa di Calafuria, con edilizia residenziale e turistica, strutture portuali turistiche, importanti assi infrastrutturali (strade e ferrovia), ed edilizia residenziale diffusa nelle aree retrostanti;
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree protette e siti Natura 2000)	



	▪ elevato grado di urbanizzazione con sviluppo edificato residenziale diffuso nell’ambito collinari con consumo di suolo agricolo ed elevata frammentazione ecologica; ▪ scarsa qualità delle formazioni forestali, con bassi livelli di maturità ed elevato rischio di incendi (in particolare nella fascia costiera di Calafuria); ▪ elevato carico turistico estivo ed elevato disturbo da natanti; ▪ introduzione di specie vegetali aliene negli stabilimenti balneari con alterazione del paesaggio vegetale costiero; ▪ alterazione della vegetazione ripariale e riduzione dello sviluppo trasversale degli ecosistemi fluviali per inidonea gestione delle sponde e per lo sviluppo di attività agricole su aree di pertinenza del fiume; ▪ abbandono e successiva chiusura di aree agricole e pascoli, con semplificazione del mosaico ambientale e perdita di valore naturalistico. Elementi di criticità individuati dalle Istruzioni tecniche di cui alla Del. GR 644/2004.
Struttura antropica	
Insediamenti storici	Sul lungomare, presenza di percorsi asfaltati e di piattaforme costiere, in cemento e muratura, che alterano irreversibilmente la lettura del paesaggio e della linea di costa. Processi di urbanizzazione per nuove espansioni ad uso residenziale e di servizio (nuovo ospedale) sulla collina di Montenero, con modifica dello skyline dell'insediamento collinare. Fenomeni di dissesto idrogeologico per abbandono dei terrazzamenti
Insediamenti contemporanei	
Viabilità storica	
Viabilità contemporanea, impianti e infrastrutture	
Paesaggio agrario	
Elementi della percezione	



Visuali panoramiche “da” e “verso”, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere	Parziale permanenza delle visuali panoramiche da e verso il mare e la costa dalle strade e da Montenero dovuta alla presenza di edifici impattanti. Mancata valorizzazione della visuale di Montenero dal basso e dalla viabilità
Strade di valore paesaggistico	

5. Per la tutela e valorizzazione della struttura Idrogeomorfologica (geomorfologia/idrografia naturale/idrografia artificiale) il PIT/PPR non individua obiettivi con valori di indirizzo, né direttive e prescrizioni specifiche.
6. Per la tutela e valorizzazione della struttura ecosistemica (componenti naturalistiche/ aree di riconosciuto valore naturalistico) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
 - 2.a.1. Tutelare l'integrità e la continuità ecologica del sistema costiero roccioso, dei suoi elementi geomorfologici e vegetazionali (habitat rupestri costieri, pinete di pino d'Aleppo, macchie e garighe).
 - 2.a.2. Tutelare le emergenze vegetazionali legate agli affioramenti ofiolitici e mantenere il mosaico di stadi diversi di vegetazione, con macchie mediterranee, garighe e prati aridi.
 - 2.a.3. Migliorare i livelli di sostenibilità delle attività turistiche costiere.
 - 2.a.4. Contenere i processi di urbanizzazione in aree costiere e collinari.
 - 2.a.5. Conservare gli agroecosistemi tradizionali collinari ostacolando i processi di abbandono.
 - 2.a.6. Tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale.
 - 2.a.7. Mantenere e rafforzare le connessioni naturali, riducendo l'effetto barriera dell'edificato costiero e collinare, attraverso la conservazione delle aree agricole, delle aree residuali e di frangia, dei corridoi fluviali e degli spazi liberi che permangono nel tessuto edificato.

Agli obiettivi di cui ai punti precedenti sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 2.c.1. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
- 2.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica; fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.



- 2.c.3. Nella realizzazione di impianti di illuminazione deve essere conseguita la massima riduzione dell'inquinamento luminoso.
 - 2.c.4. Non sono ammessi interventi in contrasto con la disciplina del Regolamento della Riserva Statale e dell'ANPIL.
7. Per la tutela e valorizzazione della struttura antropica (insediamenti storici /insediamenti contemporanei/viabilità storica /viabilità contemporanea /impianti ed infrastrutture /paesaggio agrario) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
- 3.a.1. Tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico costituito dalle antiche cave di arenaria sfruttate in età tardo-repubblicana e imperiale.
 - 3.a.2. Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro configurazioni storiche, nonché le relative aree di pertinenza paesaggistica.
 - 3.a.3. Conservare e tutelare gli spazi verdi pubblici, le passeggiate sul mare di Antignano e Quercianella, con i relativi manufatti ed arredi.
 - 3.a.4. Garantire la qualità degli interventi di trasformazione delle aree destinate alla portualità turistica al fine di assicurarne l'integrazione funzionale ed estetico-percettiva con l'insediamento e il mare.
 - 3.a.5. Conservare i percorsi della viabilità storica del lungomare (statale Aurelia) e della collina di Montenero quali elementi di connessione tra insediamenti, e di relazione visiva con il mare.
 - 3.a.6. Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, concorrano alla qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.
 - 3.a.7. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale.
 - 3.a.8. Tutelare il patrimonio rurale sparso o aggregato di valore storico-tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le aree e gli spazi pertinenziali.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.1 non sono riferite specifiche prescrizioni d'uso.

Agli obiettivi di cui ai punti 3.a.2 e 3.a.3 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e relativi parchi, giardini di valore storico-architettonico sono prescritti:
 - il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
 - la compatibilità delle destinazioni d'uso con il valore storico-architettonico dell'immobile;
 - il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
 - in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi.



- 3.c.2. Sia evitata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistiche degli edifici storici e dei coni visuali che si aprono dalla Via Aurelia, dagli altri percorsi costieri e collinari verso il mare.
- 3.c.3. Per gli interventi che interessano gli spazi verdi pubblici e le passeggiate sul mare sono prescritti:
 - l'utilizzo di soluzioni formali, materiali e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
 - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
 - siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
 - le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili;
 - sulle passeggiate dovrà essere garantita la visibilità e la godibilità del paesaggio e i coni visivi, è da escludere l'eventuale inserimento di cartellonistica e segnaletica (non indispensabile per la segnaletica stradale) che possa interferire o limitare negativamente con tali coni e con le visuali da e verso il mare.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.4 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.4. Le eventuali nuove opere inerenti la portualità turistica dovranno prevedere:
 - l'uso di massi naturali di cava, per le parti emerse;
 - altezze delle opere medesime, dal pelo dell'acqua, ridotte al minimo indispensabile e tali da non interrompere o compromettere la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, o limitare le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico;
 - pontili e strutture realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili a basso impatto visivo, nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto in cui si inseriscono.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.5 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.5. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
 - siano conservate le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;
 - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
 - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti l'aumento significativo della superficie impermeabile;



- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.6 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.6. I nuovi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
 - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
 - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines,);
 - sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;
 - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
 - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
 - sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva.
- 3.c.7. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.

Agli obiettivi di cui ai punti 3.a.7 e 3.a.8 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.8. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
 - garantiscano l'assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria di particolare interesse storico e/o paesaggistico riconosciute e si inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, proporzioni e orientamento);
 - sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari, (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
 - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli.
- 3.c.9. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che:
 - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con



pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune);

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
- 3.c.10. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico, appartenenti ad un sistema storicamente consolidato, è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti di elementi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
- 3.c.11. Le nuove residenze rurali siano realizzate:
 - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
 - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
- 3.c.12. I nuovi annessi agricoli, compresi i manufatti temporanei e prefabbricati, siano realizzati:
 - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
 - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
 - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
- 3.c.13. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.

8. Per la tutela e valorizzazione degli elementi della percezione (visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere/strade di valore paesaggistico) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- 4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono verso il mare dalle strade costiere (via Aurelia), da quelle che conducono a Montenero e dai numerosi punti di vista panoramici accessibili al pubblico.

Agli obiettivi di cui ai punti 4.a.1 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:



- 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
- 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
- 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

9. Le prescrizioni d'uso di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 e 8:

- costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse.
- integrano, nelle aree soggette a tutela paesaggistica per legge ricadenti nella porzione di territorio di cui al presente articolo:
 - nelle porzioni ricadenti nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero: 3. Litorale Roccioso Livornese, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR (schede dei sistemi costieri), le prescrizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti all'interno dei Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, le prescrizioni di cui all'art. 7 della presente disciplina;
 - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'art. 8 della presente disciplina;
 - nelle porzioni di territorio costituenti zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui all'art. 9 della presente disciplina.

Art.4 - immobili e aree dichiarati di interesse pubblico con D.M. 31/03/1971

1. La porzione di territorio comunale dichiarata di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici con il D.M. 31 marzo 1971 pubblicato in G.U. n°150 del 16/06/1971, avente ad oggetto *“Intero territorio dell'isola della Gorgona, compresi scogli ed isolotti ed una fascia circostante il mare dell'estensione di m.100.”* corrispondente all'intero territorio dell'isola della Gorgona, compresi scogli ed isolotti ed una fascia circostante il mare dell'estensione di m. 100.



Tale porzione di territorio, della superficie di circa 3 kmq, è individuata con apposito segno grafico alla tavola QC.04 - Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004 (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000.

2. Il provvedimento ministeriale di tutela di cui al punto 1 - identificato dal PIT/PPR con Codice Regionale 9049077 e Codice Ministeriale 90159 - ha la seguente motivazione:

"[...] l'isola predetta ha notevole interesse pubblico perché nel suo complesso, ricca di piante di alto fusto, riveste un notevole interesse paesaggistico e presenta una natura selvaggia di incomparabile bellezza, sì che può essere considerata come una delle più caratteristiche dell'Arcipelago Toscano, degna di essere tutelata e valorizzata in modo da non turbare lo splendido paesaggio."

Ai sensi del PIT/PPR tale provvedimento di tutela rientra nelle tipologie di cui all'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è pertanto da intendersi riferito:

- ai "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici";
- alle "bellezze panoramiche", nonché a "quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Concorrono in particolare a qualificare il riferimento all'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio i seguenti articoli delle NTA del PO:

TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI IDENTITARIE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Capo I – Componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa

Capo II – Componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-ambientale

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Capo I – Disposizioni generali

Capo V – Disciplina per le aree agricole-forestali e per i nuclei rurali

Capo VI – Disciplina dei Parchi e delle aree protette

3. Il PIT/PPR riconosce nella porzione di territorio toscano interessata dal presente vincolo i seguenti elementi di valore:

Struttura Idrogeomorfologica	
Geomorfologia	L'isola di Gorgona è la più piccola delle isole che costituiscono l'Arcipelago Toscano. Morfologicamente si presenta interamente montuosa con versanti ripidi e falesie attive di diverse decine di metri. La sua costituzione geologica comprende calcescisti, serpentiniti e metabasiti che assieme all'assetto strutturale condizionano le forme del rilievo. I versanti presentano in talune zone tracce di terrazzamenti



	antropici in presenza di coltri eluvio - colluviali. Lungo la costa sono presenti forme di alterazione meteorica delle rocce quali tafoni e sculture alveolari. Nelle ofioliti si ritrovano anche tipiche forme d'alterazione di tipo sferoidale. Una piccola cavità di origine marina si apre nei pressi di Cala di Pancia.
Idrografia naturale	Fossi che scendono dai rilievi, solchi di ruscellamento e brevi vallecicole a "V", guidate dall'assetto strutturale.
Idrografia artificiale	Sono presenti alcune scoline.
Struttura ecosistemica/ambientale	
Componenti naturalistiche	Isola di elevato valore naturalistico caratterizzata dalla presenza della tipica vegetazione mediterranea, con leccete, macchie, garighe, praterie mediterranee, estese formazioni delle coste rocciose, e ambienti agricoli tradizionali di alto valore conservazionistico. Come il restante territorio dell'Arcipelago Toscano l'area ospita numerosi habitat e specie animali e vegetali rare e/o endemiche e di interesse regionale/comunitario, costituendo una importante area di sosta per gli uccelli migratori.
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree protette e siti Natura 2000)	SIR/SIC/ZPS n.48 Isola di Gorgona – area terrestre e marina Isola caratterizzata da morfologia acclive, con boschi di conifere, macchia mediterranea, aree agricole in gran parte su terrazzamenti, costa rocciosa, garighe e prati secondari. L'isola ospita numerose specie animali e vegetali endemiche e/o di interesse biogeografico. Parco Nazionale Arcipelago Toscano: Area a maggiore biodiversità della Toscana, a comprendere le numerose isole dell'Arcipelago Toscano, con numerosi



	habitat e specie vegetali ed animali di interesse comunitario, rare e/o endemiche.
Struttura antropica	
Insedimenti storici	I Resti di antichi monasteri ed una torre che faceva parte di un'antica fortezza costruita dalla Repubblica Pisana.
Insedimenti contemporanei	
Viabilità storica	Il sistema delle percorrenze è rimasto pressoché inalterato.
Viabilità contemporanea, impianti e infrastrutture	
Paesaggio agrario	L'attuale paesaggio agrario è dominato dalla matrice boschiva (ricca di piante ad alto fusto con l'introduzione del pino, del cipresso, della quercia, dell'olivo, del castagno, del fico, etc.) con diffusa presenza di macchia mediterranea con permanenza di isole terrazzate di coltivi arborei (quasi esclusivamente vitigni) concentrate sul versante orientale dell'isola a sud del principale insediamento di Gorgona Scalo. Il versante orientale della Gorgona rappresenta un'area particolarmente vocata per la coltivazione dei vitigni autoctoni di Ansonica, Vermentino e Aleatico, e presenta permanenze storiche della tradizionale coltura viticola locale a cui si lega, oggi in misura ridottissima, una produzione vinicola di qualità di elevato pregio culturale e paesaggistico. La presenza di estese superfici terrazzate all'interno delle aree incolte occupate sia da vegetazione erbacea e cespugliosa che dalla macchia mediterranea, purtroppo testimoniamo l'ormai consistente fenomeno di abbandono con conseguente rinaturalizzazione dell'intera Isola. Il versante orientale presenta relitti di vigneti terrazzati e nella parte centrale dell'isola permangono piccole isole di coltivi promiscui e a seminativo. L'elevato valore testimoniale di tali aree



	renderebbe auspicabile il loro recupero, almeno laddove sia consentito dal livello di degrado in cui esse versano. Il valore di testimonianza storica, espresso dalle sistemazioni di versante e dalle varietà dei coltivi è parte dell'importante patrimonio viticolo delle piccole isole.
Elementi della percezione	
Visuali panoramiche “da” e “verso”, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere	Vista dalla costa verso il mare e dal mare verso l'isola. Presenza di punti di vista dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza dell'isola stessa e degli scogli e isolette circostanti.
Strade di valore paesaggistico	

4. Con riferimento agli elementi di valore di cui al punto 3 il PIT/PPR individua le permanenze di valori, nonché gli elementi di rischio e le criticità correlati alle dinamiche di trasformazione, di seguito specificati:

Struttura Idrogeomorfologica	
Geomorfologia	Permanenza del valore del vincolo.
Idrografia naturale	Criticità legate a:
Idrografia artificiale	prelievi di massi dal fondo marino in modo indiscriminato con conseguente alterazione della costa; rischio di crolli lungo la costa favoriti anche dall'azione delle onde sulla roccia affiorante.
Struttura ecosistemica/ambientale	
Componenti naturalistiche	Permanenza dei valori con elementi di criticità quali:
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree protette e siti Natura 2000)	presenza di specie animali e vegetali aliene; elevato rischio di incendi estivi.
Struttura antropica	
Insedimenti storici	Avanzato degrado dei resti del monastero e dell'antica torre.
Insedimenti contemporanei	Permanenza dei valori del sistema delle percorrenze. In riferimento al paesaggio agrario si segnala: un significativo indebolimento del presidio agricolo su alcune porzioni di territorio con
Viabilità storica	
Viabilità contemporanea, impianti e infrastrutture	
Paesaggio agrario	



	conseguente abbandono e incuria dei coltivi, del corredo vegetazionale e delle sistemazioni idraulico-agrarie, e incremento di rischio per la stabilità dei versanti e per l'assetto idrogeologico; la presenza dei vigneti è soggetta al fenomeno di progressivo abbandono, che sta conducendo anche alla graduale scomparsa dei terrazzamenti; l'agricoltura praticata sull'isola costituisce da anni un'attività "marginale", a cui in genere si affiancano e si sostituiscono altre attività più remunerative connesse al settore turistico; una diffusa crescita della macchia con conseguente affievolimento dei valori paesaggistici tipici e identitari del territorio, e con graduale affermazione di una valenza dei luoghi di tipo prettamente naturalistico ambientale; il rimboschimento incontrollato delle aree abbandonate meno accessibili, può rappresentare un fattore di elevato rischio per la propagazione di incendi di natura spontanea.
Elementi della percezione	
Visuali panoramiche "da" e "verso", percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere	Permanenza dei valori.
Strade di valore paesaggistico	

5. Per la tutela e valorizzazione della struttura idrogeomorfologica (geomorfologia/idrografia naturale/idrografia artificiale) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- 1.a.1. Garantire la tutela della morfologia della costa caratterizzata da dirupi a picco sul mare e da rilievi dolci.

Al seguente obiettivo non sono riferite prescrizioni d'uso specifiche.

6. Per la tutela e valorizzazione della struttura ecosistemica (componenti naturalistiche/ aree di riconosciuto valore naturalistico) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- 2.a.1. Tutelare integralmente gli ambienti costieri rocciosi.



- 2.a.2. Mantenere e gestire gli agroecosistemi.
- 2.a.3. Tutelare i nuclei di boschi maturi di leccio e il mosaico di macchie, garighe e prati.
- 2.a.4. Tutelare gli habitat e le specie di elevato valore Conservazionistico.
- 2.a.5. Conservare i valori naturalistici, i livelli di naturalità diffusa e dei caratteri costitutivi del SIR/SIC/ZPS e del territorio del Parco nazionale Arcipelago Toscano.

Agli obiettivi di cui ai punti 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 precedenti sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 2.c.1. Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela integrale degli ambienti costieri.
- 2.c.2. Sono da escludere tutti gli interventi che possono compromettere la tutela dei boschi maturi di leccio.
- 2.c.3. Sono da escludere eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti.
- 2.c.4. Non sono ammessi interventi in grado di alterare il caratteristico mosaico agricolo e le sistemazioni idraulico-agrarie quali i terrazzamenti.

All'obiettivo di cui al punto 2.a.5 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 2.c.5. Non sono ammessi interventi in contrasto con le misure di conservazione di cui alla specifica norma in materia per il SIR/SIC/ZPS e alla disciplina del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

7. Per la tutela e valorizzazione della struttura antropica (insediamenti storici/insediamenti contemporanei/viabilità storica/viabilità contemporanea/impianti ed infrastrutture/paesaggio agrario) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- 3.a.1. Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico e architettonico (monasteri, edifici specialistici, ecc.).
- 3.a.2. Tutelare il sistema delle fortificazioni costiere e i tracciati storici di collegamento, nonché l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad esse adiacente e l'intervisibilità, al fine di salvaguardare la percezione visiva e la valenza identitaria.
- 3.a.3. Tutelare i paesaggi agrari e le loro componenti strutturanti e recuperare i relittuali vigneti terrazzati anche al fine di assicurare il mantenimento dell'identità storica dell'isola.

Agli obiettivi di cui ai punti 3.a.1 e 3.a.2 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.1. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale sono prescritti:
 - il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con i caratteri storici;



- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
 - la compatibilità tra destinazioni d'uso e valore storico-architettonico dell'immobile.
- 3.c.2. Sui manufatti e opere che costituiscono il sistema delle fortificazioni costiere, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo che mantengano l'impianto tipologico/architettonico e utilizzino soluzioni formali, tecniche e materiali, finiture esterne e cromie coerenti con quelle originarie.
 - 3.c.3. Con riferimento alle fortificazioni costiere, sono da escludere gli interventi suscettibili di alterare o compromettere l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale e le reciproche relazioni, evitando modifiche degli andamenti altimetrici, delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica o tali da non alterare i caratteri distintivi del paesaggio.
 - 3.c.4. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.

All'obiettivo di cui al punto 3.a.3 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:

- 3.c.5. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
 - garantiscano l'assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria di particolare interesse storico e/o paesaggistico riconosciute e si inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, proporzioni e orientamento);
 - gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto insulare;
 - sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica;
 - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione, regimazione dei suoli e terrazzamenti.
 - 3.c.6. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
8. Per la tutela e valorizzazione degli elementi della percezione (visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere/strade di valore paesaggistico) il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
- 4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono verso il mare dai numerosi punti di vista panoramici accessibili al pubblico e verso l'isola stessa.

Agli obiettivi di cui ai punti 4.a.1 sono riferite le seguenti prescrizioni d'uso:



- 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
- 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
- 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

9. Le prescrizioni d'uso di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 e 8:

- costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
- integrano, nelle aree soggette a tutela paesaggistica per legge ricadenti nella porzione di territorio di cui al presente articolo:
 - nelle porzioni ricadenti nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero: 11. Elba e isole minori, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR – schede dei sistemi costieri le prescrizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti all'interno dei Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, le prescrizioni di cui all'art. 7 della presente disciplina;
 - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'art. 8 della presente disciplina.



Capo II - Aree soggette a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/04

Art.5 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. a - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, da misurarsi sulla base dell'Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri (Allegato B all'elaborato 8B del PIT/PPR). I territori costieri sono stati riconosciuti e definiti dal PIT/PPR attraverso il Sistema Costiero regionale, di cui all'Allegato C della disciplina di Piano.
2. In riferimento al territorio comunale, il PIT/PPR all'interno dell'allegato C, riconosce i seguenti sistemi costieri:
 - a) 3. Litorale Roccioso Livornese;
 - b) 11. Elba e isole minori.
3. Le aree soggette a tutela di cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico alla tavola *QC.04 - Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004* (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000. L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, così come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1.
4. Il PIT/PPR riconosce nella porzione di territorio toscano interessata dalla tutela di cui al punto 2 lettera a) i seguenti elementi di valore: Sistema costiero di elevato valore naturalistico caratterizzato da coste rocciose, ambienti costieri mediterranei a dominanza di pinete autoctone di pino d'Aleppo, leccete, macchia mediterranea, garighe e vegetazione rupestre. Elevata la presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario e/o regionale. Il litorale si presenta aspro, frastagliato con caratteristiche geomorfologiche diversificate a seconda delle diverse litologie che costituiscono il substrato. Sono presenti: emergenze geomorfologiche con caratteristici affioramenti di "panchina", affioramenti di rocce ofiolitiche e falesie (predominanti tra Calafuria e Quercianella). La continuità della costa rocciosa è interrotta da piccole spiagge ghiaiose, calette e lidi ciottolosi. Nel promontorio al di sotto di Castel Sonnino è presente una piccola cavità (grotta del Romito di Quercianella). Lungo la scogliera di Calafuria, tra le località Maroccone e Cala del Leone, sono evidenti una serie di tagli artificiali da identificare con le cave per lo sfruttamento della pietra calcarea locale ("panchina livornese") in uso già in epoca etrusca. Il fronte di cava che si sviluppa per un tratto di circa 3 km conferisce al tratto costiero un aspetto caratteristico segnato dai tagli apportati per l'asportazione dei blocchi.



Caratterizzano altresì il sistema costiero numerosi tracciati e piazze di valore panoramico, quali: il Viale Italia, che si configura come un asse prospettico che corre parallelamente alla linea di riva con la Passeggiata, dalla quale si percepisce il paesaggio urbano con i palazzi storici significativi (villini Liberty); la Terrazza Mascagni, la Piazza San Jacopo in Acquaviva, la Rotonda di Ardenza; il tracciato della SS1 Aurelia - da cui si ammira un paesaggio di ineguagliabile bellezza su parte dell'arcipelago toscano e consente una lettura della varietà e peculiarità della costa rocciosa. Un sistema di torri, forti di avvistamento e castelli intercala il sistema costiero. Il promontorio di Castiglioncello è caratterizzato dalle architetture storiche di ville, inserite nella macchia mediterranea che scende al mare. Oltre la foce del Chioma, i rilievi degradano verso la costa che si presenta alta, aspra e frastagliata, interrotta da cale, spiagge ciottolose e piccole infrastrutture portuali.

5. Con riferimento agli elementi di valore di cui al punto 4 il PIT/PPR individua le permanenze di valori, nonché gli elementi di rischio e le criticità correlati alle dinamiche di trasformazione, di seguito specificati:

- intensi processi di artificializzazione ed urbanizzazione della fascia costiera, ad eccezione del tratto di costa di Calafuria, con edilizia residenziale turistica, strutture portuali, importanti assi infrastrutturali (strade e ferrovia) ed edilizia residenziale diffusa nelle aree retrostanti. La fascia insediata a sud di Castiglioncello va saturandosi senza soluzione di continuità sulla costa fino a Rosignano Solvay;
- scarsa qualità delle formazioni forestali, con bassi livelli di maturità ed elevato rischio di incendi (in particolare nella fascia costiera di Calafuria);
- introduzione di specie vegetali aliene negli stabilimenti balneari, con alterazione del paesaggio vegetale costiero;
- sul lungomare, presenza di percorsi asfaltati e di piattaforme costiere, in cemento e muratura, che alterano irreversibilmente la lettura del paesaggio e della linea di costa;
- inaccessibilità al mare per lunghi tratti di costa di alto valore paesaggistico.

6. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al punto 2 lettera a del presente articolo il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- a) Tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi di elevato valore naturalistico che conformano il paesaggio costiero del litorale Livornese che si presenta aspro e frastagliato con costa rocciosa, dalle caratteristiche geomorfologiche diversificate a seconda delle diverse litologie che costituiscono il substrato, con mosaici di habitat costieri rupestri (anche marini), garighe, macchia mediterranea, pinete autoctone di pino d'Aleppo, boschi misti, leccete.
- b) Tutelare il patrimonio territoriale della costa e qualificare le relazioni terra-mare, con particolare riferimento alle componenti paesaggistiche e ambientali rappresentate dalle emergenze geomorfologiche con caratteristici affioramenti di "panchina", affioramenti di ofioliti, falesie (nel tratto tra Calafuria e Quercianella), piccole spiagge sabbiose, calette, cavità marine (grotta del Romito di Quercianella), nonché dal complesso delle fortificazioni costiere, torri di avvistamento e castelli che scandiscono il litorale roccioso.



- c) Salvaguardare le visuali che si aprono dai viali litoranei, passeggiate e piazze sul mare (Terrazza Mascagni, la Piazza San Jacopo in Acquaviva, Rotonda di Ardenza, viale Italia, Passeggiata a mare di Antignano e Castiglioncello, via Aurelia) da cui si può ammirare l'ampio paesaggio costiero.
- d) Evitare i processi di artificializzazione e frammentazione dei territori costieri e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, gli assetti geomorfologici e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi costieri.
- e) Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri anche attraverso il mantenimento, il recupero, la riqualificazione, o l'eventuale apertura, dei varchi di accesso, e delle visuali tra l'entroterra e il mare.

Agli obiettivi di cui sopra, specifici per il Litorale Roccioso Livornese, sono riferite le seguenti **prescrizioni d'uso**:

- a) Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela del sistema delle coste rocciose, con particolare riferimento alla conservazione delle emergenze e varietà geomorfologiche (falesie, panchine, beach-rock, affioramenti di ofioliti, cale e cavità marine). Sono fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza.
- b) Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat della costa rocciosa di interesse comunitario o regionale, o delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali di interesse conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/regionale, rare o endemiche).
- c) Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico (mosaici di macchia mediterranea, pinete autoctone di pino d'Aleppo, boschi misti e leccete). All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione, ad esclusione degli interventi di cui alla prescrizione della lett. h; o alterare l'equilibrio idrogeologico o aumentare il rischio di incendi.
- d) Non sono ammessi gli interventi che:
 - modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio insediativo costiero identitario e i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo (complesso delle fortificazioni costiere e delle torri di avvistamento, castelli, ville e manufatti di valore storico, tipologico ed identitario, viali e passeggiate lungomare di grande panoramicità);
 - concorrano alla formazione di fronti urbani continui, o occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso l'entroterra;
 - impediscano l'accessibilità all'arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.



- e) Non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria. Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che:
- siano riferiti all'adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
 - siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona;
 - non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti.
- f) Non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive industriali, di centri commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue, produzione di energia. Sono escluse le aree ricomprese negli ambiti portuali.
- g) La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti, non diversamente localizzabili è ammessa a condizione che:
- non interessino le aree della costa rocciosa;
 - siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico;
 - non comportino:
 - aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree interne all'edificato ove, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% dell'area per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;
 - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica, riconosciuti dal Piano;
 - alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;
 - detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.
- h) Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici. L'ampliamento di quelli esistenti non è consentito nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché laddove permane la continuità visiva tra mare ed entroterra. È consentita la riqualificazione delle strutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di servizio, l'ampliamento delle strutture di servizio esistenti, a condizione che:
- siano strettamente necessarie al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;



- siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona;
 - non comportino un incremento complessivamente maggiore del 5% della superficie coperta delle strutture di servizio esistenti.
- i) Sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricate, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.
- l) È ammessa la riqualificazione e l'adeguamento dei porti e approdi esistenti, nonché la modifica degli ormeggi esistenti, definiti al capitolo 5 del quadro conoscitivo del Masterplan, vigente alla data di approvazione del presente Piano, al fine di dotarli dei servizi necessari per la loro trasformazione in porti e approdi turistici a condizione che:
- siano privilegiati gli interventi volti al recupero e riuso del patrimonio portuale esistente;
 - sia assicurata l'integrazione paesaggistica degli interventi con le specificità dei luoghi, con i caratteri storici e ambientali del sistema costiero, tenendo conto delle relazioni figurative e dimensionali con gli insediamenti a cui sono connessi;
 - sia mantenuta l'accessibilità e la fruizione pubblica e la permanenza di funzioni tradizionali di servizio legate all'insediamento portuale favorendo le attività che preservano l'identità dei luoghi e la fruizione pubblica da parte delle comunità locali;
 - gli interventi concorrano alla qualità dei waterfront e non impediscano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, accessibili al pubblico;
 - sia garantita la coerenza rispetto alle dinamiche di trasporto dei sedimenti, evitando nuove strutture a mare in grado di provocare fenomeni di erosione costiera;
 - sia garantita la tutela degli ecosistemi costieri;
 - le opere di difesa portuali e le attrezzature di servizio siano progettate tenendo conto della necessità di tutelare la relazione visiva con il mare e con la naturalità costiera;
 - siano privilegiate, per i pontili, le strutture galleggianti a basso impatto visivo e sia salvaguardata la singolare conformazione geomorfologica della costa.



- m) Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.
 - n) Non è ammessa la realizzazione di nuove aree estrattive (cave terrestri) e l'ampliamento di quelle esistenti.
 - o) Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
 - p) L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l'uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare.
 - q) Gli interventi di realizzazione o adeguamento degli impianti di illuminazione esterna dovranno essere attuati con sistemi o dispositivi atti a limitare l'inquinamento luminoso e nel rispetto della normativa regionale vigente al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.
 - r) Sono fatte salve le prescrizioni più vincolanti e restrittive presenti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani e regolamenti delle aree protette, negli eventuali piani di gestione dei Siti Natura 2000 oltre alla misura di conservazione obbligatorie per ZSC e ZPS di cui alla Del.GR 454/2008 e di prossima approvazione.
7. Il PIT/PPR riconosce nella porzione di territorio toscano interessata dalla tutela di cui al punto 2 lettera b) i seguenti elementi di valore (si tralasciano i valori specifici riguardanti l'isola d'Elba in quanto non facente parte del territorio comunale): Il sistema costiero insulare comprende l'intero Arcipelago Toscano, con le isole Elba, Capraia, Giglio, Giannutri, Gorgona, Montecristo, Pianosa, le piccole isole di Meloria, Cerboli, Palmaiola, Scoglio d'Affrica, le Formiche di Grosseto e altri isolotti minori. Il sistema è in gran parte dominato dalle coste rocciose, con piccole cale ghiaiose. Il litorale roccioso si caratterizza per una notevole diversità morfologica (con elementi peculiari quali le forme derivate da processi di alterazione dei graniti, le morfosculture dell'erosione eolica) e geologica, con una estrema varietà di rocce sedimentarie (clastiche, chimiche e biogeniche), metamorfiche ed ignee (vulcaniche ed intrusive con connessi cortei filoniani). Elevata presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, rare o endemiche, con particolare riferimento agli ambienti rupestri, al relittuale sistema dunale di Lacona e alle piccole aree umide di Mola e Schiopparello (Isola d'Elba). L'isolamento geografico, la diversità climatica, geomorfologica e le trasformazioni antropiche dell'Arcipelago Toscano hanno creato una estrema varietà ambientale, in grado di ospitare un ricco patrimonio di biodiversità. La vegetazione dominante degli ecosistemi costieri è costituita da mosaici di rade o nude formazioni rupestri, da macchia mediterranea, alta e bassa, pinete e boschi di sclerofille, da garighe e prati aridi. A tali formazioni si alternano agroecosistemi tradizionali e localizzate formazioni dunali e aree umide.
- Tra le componenti antropiche di particolare interesse paesaggistico si segnala:
- resti di antichi insediamenti etruschi e romani, intrinsecamente collegati alla geomorfologia dei luoghi. Nell'isola di Giannutri si trovano le strutture del complesso di villa romana con due approdi portuali. L'isola di Pianosa costituisce un sistema



unitario e inscindibile di grande valore per la ricchezza di testimonianze paleontologiche, archeologiche e paleontologiche;

- strutture difensive (torri d'avvistamento e castelli, posti in tratti morfologicamente significativi del litorale, collegati tra loro e, visivamente, anche con i sistemi difensivi della costa continentale);
- porti e approdi storicamente insediati, chiese, monasteri e complessi abitativi;
- colonie penali nell'isole di Capraia, Pianosa e Gorgona;
- importanti testimonianze di archeologia mineraria, con particolare riferimento alla zona di Rio Marina (Isola d'Elba);
- importanti paesaggi agricoli terrazzati di elevato interesse naturalistico e paesaggistico.

Le isole minori costituiscono un insieme di elevato valore naturalistico; si caratterizzano per la presenza della vegetazione tipica mediterranea, con mosaici di macchie, garighe, praterie mediterranee, relittuali boschi di sclerofille e tipiche formazioni costiere rupestri (ad es. a dominanza di ginepro fenicio, euforbia arborea o di specie del genere *Limonium*), con numerosi habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, rare o endemiche. La costa è prevalentemente rocciosa. L'isola di Capraia ha coste rocciose a picco sul mare; Gorgona presenta versanti ripidi con forme di alterazione meteorica quali tafoni e sculture alveolari con falesie attive di diverse decine di metri; Montecristo ha una costa rocciosa alta con estesi affioramenti granitici; Pianosa presenta una morfologia costiera frastagliata, su cui si aprono insenature sabbiose, con retrostante caratteristico mosaico di aree aperte (coltivi, incolti, macchie e prati aridi). Al Giglio la costa è alta e rocciosa, costituita da un susseguirsi di promontori e calette (quali: Cala delle Cannelle, Cala delle Caldane, Cala dell'Arenella), dove sono presenti piccole spiagge sabbiose, ed è caratterizzata da falesie e grotte marine. La costa diventa sabbiosa nella zona di Giglio Campese dove il litorale è costituito da sabbie prodotte dal disfacimento dei graniti.

8. Con riferimento agli elementi di valore di cui al punto 7 il PIT/PPR individua le permanenze di valori, nonché gli elementi di rischio e le criticità correlati alle dinamiche di trasformazione, di seguito specificati:

Isole minori:

- diffusa presenza di imbarcazioni da diporto lungo le coste insulari, in particolare nelle piccole isole quali Cerboli, Palmaiola e negli isolotti intorno all'Elba, con disturbo degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
- elevati carichi turistici estivi con presenza di edificio turistico residenziale in aree costiere;
- impatti sugli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, conseguente alla elevata concentrazione turistica estiva;
- abbandono delle aree agricole con perdita degli agroecosistemi tradizionali (Pianosa e a Capraia) e dei terrazzamenti e dei tipici manufatti rurali storici ("palmenti") utilizzati per la vinificazione, che versano in condizioni di degrado;



- rimboschimenti di conifere (pino domestico e pino marittimo) localizzati in particolare sul promontorio a nord e sul versante orientale dell'isola del Giglio, lungo il crinale che separa gli insediamenti di Giglio Porto e Castello;
 - diffusione di specie aliene, vegetali e animali, con perdita di habitat costieri e di specie di elevato interesse conservazionistico;
 - presenza di aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata particolarmente concentrate nelle zone costiere e nelle aree delle ex miniere.
9. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al punto 2 lettera b del presente articolo, specifiche per l'isola di Gorgona facente parte del territorio comunale, il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
- a) Tutelare il paesaggio litoraneo delle isole minori - Capraia, Giglio, Giannutri, Gorgona, Montecristo, Pianosa, le piccole isole di Meloria, Cerboli, Palmaiola, Scoglio d'Affrica e le Formiche di Grosseto - che costituiscono un insieme di elevato valore naturalistico e paesaggistico caratterizzato da:
 - coste rocciose intervallate da calette e piccole spiagge;
 - caratteristici mosaici costieri di macchia mediterranea, garighe, praterie aride, vegetazione rupestre, residuali nuclei forestali (leccete, pinete) e agrosistemi tradizionali;
 - elevata presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico, presenza di specie vegetali e animali rare e/o endemiche;
 - resti di antichi insediamenti etruschi e romani, porti e approdi storicamente insediati, intrinsecamente collegati alla geomorfologia dei luoghi.
 - b) Tutelare il patrimonio territoriale insulare con particolare riferimento alle emergenze geomorfologiche della costa rocciosa (con le caratteristiche morfosculture da erosione eolica e marina, i tafoni, le sculture alveolari, le colate detritiche, le falesie a picco sul mare e le cavità marine, che scandiscono il litorale roccioso); ai mosaici di rade o nude formazioni rupestri e macchia mediterranea alta e bassa, pinete e boschi di sclerofille e ai versanti terrazzati, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico.
 - c) Evitare i processi di artificializzazione dei territori costieri e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, gli assetti geomorfologici e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi costieri.
 - d) Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri, anche attraverso il mantenimento/recupero, ed eventuale apertura, degli accessi pubblici al mare e delle visuali da e verso il mare e l'entroterra.
 - e) Favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori costieri interessati da processi di antropizzazione.

Agli obiettivi di cui sopra, specifici per il Sistema Elba e isole minori, sono riferite le seguenti **prescrizioni d'uso**:



- a) Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale delle residuali dune costiere con particolare riferimento a:
- l'apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune, e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica;
 - attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del residuale paesaggio dunale.
- b) Negli interventi di ripascimento degli arenili il colore del materiale da utilizzare deve essere determinato in riferimento ai sedimenti nativi della spiaggia oggetto di intervento.
- c) Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali degradati devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.
- d) Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela del sistema delle coste rocciose, con particolare riferimento alla conservazione delle emergenze geomorfologiche (falesie, morfosculture da erosione eolica e marina, tafoni, sculture alveolari, colate detritiche, cale, insenature e grotte marine), fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza.
- e) Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat costieri di interesse comunitario o regionale, e delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali di interesse conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/regionale, rare o endemiche).
- f) Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico (mosaici di macchia mediterranea alta e bassa, pinete e boschi di sclerofille) e dei residui ambienti umidi costieri (con particolare riferimento alle aree umide di Mola, Schiopparello e delle Saline di San Giovanni). All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione, ad esclusione degli interventi di cui alla prescrizione 3.3, lett. m, o alterare l'equilibrio idrogeologico.
- g) Non sono ammessi gli interventi che:
- compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario, quali profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
 - modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio insediativo costiero, i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo, i manufatti di valore storico ed identitario e trama viaria storica;
 - interrompano la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, concorrano alla formazione di fronti urbani continui o occludano i varchi e le visuali panoramiche



- verso il mare e le altre isole, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso l'entroterra;
- impediscano l'accessibilità al mare e alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche.
- h) Non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria. Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che:
- siano riferiti all'adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
 - siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona;
 - non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti.
- i) Non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive, industriali, di centri commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue, produzione di energia. Sono escluse le aree ricomprese negli ambiti portuali.
- l) La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti, non diversamente localizzabili, è ammessa a condizione che:
- siano poste al di fuori dei residui sistemi dunali, ambienti umidi costieri e delle aree di costa rocciosa o sabbiosa;
 - siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico;
 - non comportino:
 - aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree interne all'edificato ove, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% dell'area per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;
 - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica, riconosciuti dal Piano;
 - alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;
 - detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.
- m) Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti. È consentita la riqualificazione delle strutture



esistenti, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di servizio, l'ampliamento delle strutture di servizio esistenti, a condizione che:

- siano strettamente necessarie al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
 - non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune anche mobili;
 - siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona;
 - non comportino un incremento complessivamente maggiore del 5% della superficie coperta delle strutture di servizio esistenti.
- n) Sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.
- o) Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa. È ammessa la riqualificazione e l'adeguamento dei porti e approdi esistenti, nonché la modifica degli ormeggi esistenti, definiti al capitolo 5 del quadro Conoscitivo del Masterplan, vigente alla data di approvazione del presente Piano, al fine di dotarli dei servizi necessari per la loro trasformazione in porti e approdi turistici a condizione che:
- siano privilegiati gli interventi volti al recupero e riuso del patrimonio portuale esistente;
 - sia assicurata l'integrazione paesaggistica degli interventi con le specificità dei luoghi, con i caratteri storici e ambientali del sistema costiero, tenendo conto delle relazioni figurative e dimensionali con gli insediamenti a cui sono connessi;
 - sia mantenuta l'accessibilità e la fruizione pubblica e la permanenza di funzioni tradizionali di servizio legate all'insediamento portuale favorendo le attività che preservano l'identità dei luoghi e la fruizione pubblica da parte delle comunità locali;
 - gli interventi concorrano alla qualità dei waterfront e non impediscano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, accessibili al pubblico;
 - sia garantita la coerenza rispetto alle dinamiche di trasporto dei sedimenti, evitando nuove strutture a mare in grado di provocare fenomeni di erosione costiera;
 - sia garantita la tutela degli ecosistemi costieri;



- le opere di difesa portuali e le attrezzature di servizio siano progettate tenendo conto della necessità di tutelare la relazione visiva con il mare e con la naturalità costiera;
 - siano privilegiate, per i pontili, le strutture galleggianti a basso impatto visivo e sia salvaguardata la singolare conformazione geomorfologica della costa.
- p) Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.
- q) Non è ammessa la realizzazione di nuove aree estrattive (cave terrestri) e l'ampliamento di quelle esistenti.
- r) Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico e idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
- s) L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l'uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare.
- t) Gli interventi di realizzazione o adeguamento degli impianti di illuminazione esterna dovranno essere attuati con sistemi o dispositivi atti a limitare l'inquinamento luminoso e nel rispetto della normativa regionale vigente al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.
- u) Sono fatte salve le prescrizioni più vincolanti e restrittive presenti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani e regolamenti delle aree protette, negli eventuali piani di gestione dei Siti Natura 2000 oltre alle misure di conservazione obbligatorie per ZSC e ZPS di cui alla Del.GR 454/2008 e di prossima approvazione.

10. Le prescrizioni d'uso di cui ai precedenti punti 6 e 9:

- costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse.
- Integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
 - nelle porzioni ricadenti in aree soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, le prescrizioni d'uso di cui ai citati articoli della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti all'interno dei Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, le prescrizioni di cui all'art. 7 della presente disciplina;
 - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'art. 8 della presente disciplina;



- nelle porzioni di territorio costituenti zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui all'art. 9 della presente disciplina.

11. Gli interventi pubblici e privati che interessano i territori costieri e le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti (Titolo II delle N.T.A. del Piano Operativo). Le disposizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, in particolare, integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle N.T.A.:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II Rapporto con Piani e programmi di Settore e ulteriore disciplina regolamentare

Art.9 Piano di utilizzo degli arenili (PUA)

TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI IDENTITARIE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Art.33 Raccordo con la disciplina statutaria del Piano Strutturale

Capo II – Componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-ambientale

Art.38 Ecosistemi frammentati e relittuali della costa urbana - Falesie di Antignano

Art.39 Costa Alta di Calafuria e del Romito

TITOLO V – ATTREZZATURE, DOTAZIONI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Capo V – Infrastrutture portuali, diportistiche e vie d'acqua navigabili

Art.86 Porti turistici (IPt)

Art.87 Approdi turistici (IPa)

Art.88 Punti ormeggio (IPo)

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Sezione II Tessuti delle urbanizzazioni contemporanee misti e specialistici

Art.117 Insediamenti e servizi per la balneazione (TP6)

Art.118 Impianti e attrezzature sportive privati (TP7)

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Capo V – Disciplina per le aree agricole-forestali e per i nuclei rurali

Art.160 Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E6)

Capo VI – Disciplina dei Parchi e delle aree protette

Art.163 Parco Nazionale dell'arcipelago toscano- Gorgona e Secche della Meloria (F2)

Capo VII – Disciplina degli insediamenti specialistici in territorio rurale

Art.167 Siti estrattivi dismessi (TRe)

Art.6 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. c - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua del territorio comunale iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri



ciascuna. Sono esclusi i tratti dei corsi d'acqua individuati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11.03.1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini / legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quarter; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi). La tutela paesaggistica delle fasce circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua si estende per una profondità di 150 metri, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, quando esistenti, sulla base dell'Abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici" (Allegato D all'elaborato 8B del PIT/PPR), precisando che:

- per "ciglio di sponda" si intende il limite esterno delle sponde fluviali, individuato dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna. Il ciglio di sponda viene individuato anche tramite la verifica di presenze vegetazionali ed arboree più o meno stabili;
- per "argine" si intende l'opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, che svolge funzioni di difesa dalle esondazioni impedendo che le acque inondino il territorio circostante. Gli argini possono essere in frodo o remoti, ovvero posti a diretto contatto con il flusso idrico, oppure ad una certa distanza da esso. In quest'ultimo caso la fascia di terreno compresa tra l'alveo attivo e l'argine prende il nome di "goleni".

La tutela paesaggistica comprende non solo le fasce bensì l'intero corso d'acqua.

2. Le aree soggette a tutela di cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico alla tavola QC.04 - *Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004* (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000 e riguardano in sintesi le fasce di territorio comprendenti e circostanti:

- Botro di Calignaia
- Botro del Rogiolo
- Botro di Calafuria (2)
- Botro di Quercianella e Botro Forconi
- Borro Forconi – Botro forcone inf. 6
- Botro Rosso
- Botro delle Prugnaticce inf.6
- Fosso del Maroccone
- Fosso della Cigna e affluente Cignolo
- Fosso della Quarantola
- Fosso del Molino Nuovo
- Fosso dei Navicelli (3)
- Rio dell'Acqua Puzzolente e di Valle Lunga
- Rio Ardenza
- Rio Maggiore
- Torrente Chioma
- Torrente Ugione



L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, così come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1.

3. Gran parte dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale e delle adiacenti fasce soggette a tutela paesaggistica per legge ricadono in aree collinari e pedecollinari interessate sia dal provvedimento ministeriale di tutela paesaggistica di cui all'art. 3 della presente disciplina che dalle aree soggette a tutela per legge di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9. In tali ambiti si riscontra diffusamente la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare. Le aree tutelate di cui al punto 1 non ricadono in ambito urbano ad eccezione di una limitata area nella frazione di Quercianella in cui permane la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare.
4. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al punto 2 ~~lettera a~~ del presente articolo il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica:
 - a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;
 - b) evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
 - c) limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;
 - d) migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
 - e) riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
 - f) promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.

Agli obiettivi di cui sopra, correlati in termini generali ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua assoggettati a tutela paesaggistica dal PIT/PPR e alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna sono riferite le seguenti **prescrizioni d'uso**:

- a) Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:



- non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
- b) Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
- c) Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
- mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
- d) Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
- e) Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.



- f) La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
- g) Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
 - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
 - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).
 - Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:
 - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
 - impianti per la produzione di energia;
 - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
- h) Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.
5. Le prescrizioni d'uso di cui al precedente punto 4:
- costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
 - integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
 - nelle porzioni ricadenti in aree soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, le prescrizioni d'uso di cui ai citati articoli della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero: 3. Litorale Roccioso Livornese, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR (schede dei sistemi costieri), le prescrizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti all'interno dei Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, le prescrizioni di cui all'art. 7 della presente disciplina;



- nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'art. 8 della presente disciplina;
- nelle porzioni di territorio costituenti zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui all'art. 9 della presente disciplina.

6. Gli interventi pubblici e privati che interessano i territori di fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti (Titolo II delle N.T.A. del Piano Operativo). Le disposizioni di cui al precedente punto 4, in particolare, integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle N.T.A.:

TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI IDENTITARIE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Art.33 Raccordo con la disciplina statutaria del Piano Strutturale

Capo II – Componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-ambientale

Art.40 Corridoi fluviali e ripariali e aree umide

TITOLO V – ATTREZZATURE, DOTAZIONI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Capo IV – Infrastrutture e dotazioni verdi

Art.78 Verde naturale e di connettività ecologica (Vn)

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Capo IV – Aree verde e spazi prevalentemente inedificati ad uso privato nel territorio urbanizzato

Art.122 Verde privato naturale e di connettività ecologica, orti e spazi residuali

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Art.7 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. f - Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
2. Le aree soggette a tutela di cui al punto 1, riconosciute dal PIT/PPR all'interno dell'Elaborato 8b - Allegato F - *"Elenco dei Parchi e Riserve risultato dal VI aggiornamento ufficiale nazionale e dal XII aggiornamento regionale delle Aree Naturali Protette"*, sono individuate con apposito segno grafico alla tavola QC.04 - Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004 (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000 e riguardano, all'interno del territorio comunale, i seguenti parchi e riserve naturali e le rispettive zone di protezione esterna:
 - Riserva statale Biogenetica "Calafuria" di cui al DM 13.07.1977
 - Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
 - Riserva Regionale "Monti Livornesi" di cui alla DCR n° 30 del 26.05.2020

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo deriva, come indicato all'interno della metodologia di acquisizione di cui all'Elaborato 7B del PIT/PPR, dalla ricognizione delle cartografie degli atti istitutivi dei Parchi e delle Riserve



nazionali o regionali nonché dai Piani approvati, comprendendo anche le fasce di protezione esterna dei parchi.

3. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al punto 2 del presente articolo il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- a) garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico identitari, ecosistemici e geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata;
- b) promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale;
- c) promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, quali elementi fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali alla loro manutenzione e conservazione attiva anche tenuto conto della peculiarità dell'attività estrattiva storicamente presente nelle Apuane;
- d) garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri identitari, l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti;
- e) promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed ecologica tra le aree protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree protette e territorio adiacente e le componenti della Rete Natura 2000.

Agli obiettivi di cui sopra, correlati in termini generali ai parchi e riserve nazionali o regionali, nonché alle rispettive aree di protezione esterna sono riferite le seguenti **prescrizioni d'uso**:

- a) Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:
 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
 - l'apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c);
 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco;
 - la realizzazione di campi da golf;
 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;
 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).
- b) Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:



- gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l'area protetta;
- gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;
- l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c.

Le prescrizioni di cui alla lettera C dell'articolo 11 dell'Elaborato 8b del PIT/PPR, riguardanti le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle "Alpi Apuane" (Aree Contigue di Cava), non risultano interessare il territorio comunale.

4. Le prescrizioni d'uso di cui al precedente punto 3:

- costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
- integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
 - nelle porzioni ricadenti in aree soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 le prescrizioni d'uso di cui ai citati articoli della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero: 3. Litorale Roccioso Livornese, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR (schede dei sistemi costieri), le prescrizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina;
 - nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'art. 8 della presente disciplina;
 - nelle porzioni di territorio costituenti zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui all'art. 9 della presente disciplina.

5. Gli interventi pubblici e privati che interessano i territori di Parchi e Riserve nazionali o regionali e nelle relative aree contigue di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti (Titolo II delle N.T.A. del Piano Operativo). Le disposizioni di cui al precedente punto 3, in particolare, integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle N.T.A.:

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Capo VI – Disciplina dei Parchi e delle aree protette



Art.162 Riserva regionale dei Monti livornesi e aree contigue e Riserva Naturale di Calafuria (F1)

Art.163 Parco Nazionale dell'arcipelago toscano- Gorgona e Secche della Meloria (F2)

Art.8 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. g - Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227;

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le porzioni del territorio comunale coperte da foreste e da boschi, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento, come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale.

Ai fini della tutela paesaggistica per legge si identifica come bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 ml, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro, oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%.

Costituiscono altresì bosco (o sono ad esso assimilati):

- i castagneti da frutto e le sugherete;
- le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
- le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%, fermo restando il rispetto degli altri requisiti sopra specificati.

La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 mq e larghezza mediamente inferiore a 20 ml.

Restano comunque esclusi:

- i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
- gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni.



Per le ulteriori condizioni e specificazioni cui è soggetta l'individuazione delle aree assimilabili a bosco si fa diretto rinvio al Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 48/R/2003).

2. Le aree soggette a tutela di cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tavola QC.04 - *Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004* (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000 e riguardano le aree boscate presenti estesamente sulle dorsali collinari che circondano il territorio comunale e la quasi totalità del territorio dell'Isola di Gorgona.

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, così come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1.

3. In tutte le aree boscate presenti sul territorio comunale si riscontra diffusamente la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare. Le formazioni forestali e boschive di cui trattasi presentano infatti rilevante valore ambientale e paesaggistico per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti e la presenza di numerosi habitat di interesse comunitario.
4. Per la tutela e valorizzazione delle aree di cui al punto 2 del presente articolo il PIT/PPR individua i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:
 - a) migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;
 - b) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
 - c) tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;
 - d) salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
 - e) garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico - culturali ed estetico - percettivi;
 - f) recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;



- g) contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati - pascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro - silvopastorali;
- h) promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico - artistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono;
- i) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità.

Agli obiettivi di cui sopra, correlati in termini generali ai territori coperti da foreste e boschi sono riferite le seguenti **prescrizioni d'uso**:

- a) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
- b) Non sono ammessi:
 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

5. Le prescrizioni d'uso di cui al precedente punto 4:

- costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi



nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;

- integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:
 - nelle porzioni ricadenti in aree soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, le prescrizioni d'uso di cui ai citati articoli della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero: 3. Litorale Roccioso Livornese, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR (schede dei sistemi costieri), le prescrizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina;
 - nelle porzioni ricadenti all'interno dei Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, le prescrizioni di cui all'art. 7 della presente disciplina;
 - nelle porzioni di territorio costituenti zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui all'art. 9 della presente disciplina.

6. Gli interventi pubblici e privati che interessano i territori coperti da foreste e da boschi di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti (Titolo II delle N.T.A. del Piano Operativo). Le disposizioni di cui al precedente punto 4, in particolare, integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle N.T.A.:

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Capo V – Disciplina per le aree agricole-forestali e per i nuclei rurali:

Art.157 Aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari a media/elevata dotazione ecologica (E3)

Art.158 Aree agricole pedecollinari con elevata dotazione ecologica (E4)

Art.159 Aree agricole collinari (E5)

Art.160 Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E6)

Capo VI – Disciplina dei Parchi e delle aree protette

Art.162 Riserva regionale dei Monti livornesi e aree contigue e Riserva Naturale di Calafuria (F1)

Art.163 Parco Nazionale dell'arcipelago toscano- Gorgona e Secche della Meloria (F2)

Art.9 - Aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. m - le zone di interesse archeologico

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici -



emergenti o sepolti - e dall'intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, così da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.

Le zone di interesse archeologico sono state individuate dal PIT/PPR in considerazione della presenza di beni culturali - quali giacimenti di interesse paleontologico, testimonianze di periodo preistorico, insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, necropoli monumentali, centri abitati costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolte, edifici sacri, antichi complessi produttivi (fornaci, cave, impianti vinicoli/oleari, etc.), antiche infrastrutture (ponti, strade, porti, vie cave, etc.) - che oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico vengano a connotare in modo sensibile il territorio costituendo complessi di particolare rilevanza per il rapporto con il paesaggio circostante.

2. Per quanto riguarda il territorio comunale di Livorno le aree soggette a tutela di cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico tavola *QC.04 - Beni e aree tutelate per legge ai sensi della parte III del Dlgs 42/2004* (tavola 01 e tavola 02) del quadro conoscitivo del PO, elaborata su base CTR in scala 1:10000 e consistono nella fattispecie in quattro aree così distinte:

- due zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell'Allegato 13 della Disciplina dei beni paesaggistici e soggette a provvedimento di tutela diretta ai sensi della parte II del Dlgs 42/04:
 - Resti archeologici di un edificio di epoca romana imperiale pertinente all'antico *portus pisanus* in località Santo Stefano ai Lupi - località la Paduletta;
 - Insediamento romano con fasi successive dal III sec. A.C. al VI sec. D.C. in località Ardenza/San Martino;
- 2. due zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Allegato 13 della Disciplina dei beni paesaggistici:
 - LI03: Zona comprendente le cave di arenaria sfruttate in età tardo-repubblicana e imperiale di Calafuria;
 - LI04: Zona comprendente l'insediamento etrusco-romano (fine IV secolo a.C.- V secolo d.C.) e un quartiere artigianale per la produzione di anfore (I secolo d.C.) a Casa Campacci.

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo operata dal PIT/PPR ha valenza costitutiva del vincolo.

3. Per la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico di cui al punto 1 il PIT/PPR individua il seguente obiettivo con valore di indirizzo:
 - a) tutelare e valorizzare, compatibilmente con le esigenze di tutela, i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e il contesto di giacenza.

All'obiettivo sopra indicato correlato in termini generali alle zone di interesse archeologico assoggettate a tutela paesaggistica dal PIT/PPR, sono riferite le seguenti **prescrizioni**:



- a) Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
 - b) Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
 - c) Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.
4. In aggiunta agli obiettivi e prescrizioni di ordine generale riportati al punto 3, nelle zone di cui all'art. 11.3, lettere a) e b) del documento denominato *“Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice”*, allegato 7B alla disciplina del piano, si perseguono gli obiettivi, si applicano le direttive, si rispettano le prescrizioni di cui alle singole schede dell'Allegato H, che costituisce parte integrante e sostanziale della disciplina del PIT/PPR.

Nello specifico il PIT/PPR all'interno dell'Allegato H riconosce e schedi, per il territorio comunale, le seguenti aree:

- LI03: Zona comprendente le cave di arenaria sfruttate in età tardo-repubblicana e imperiale di Calafuria;
 - LI04: Zona comprendente l'insediamento etrusco-romano (fine IV secolo a.C.- V secolo d.C.) e un quartiere artigianale per la produzione di anfore (I secolo d.C.) a Casa Campacci.
5. Nella scheda Cod. LI03 relativa alla località 'Calafuria' posta nella costa alta rocciosa del territorio livornese, è presente la descrizione dei beni archeologici e del relativo contesto paesaggistico soggetto a tutela, di seguito riportata per estratto:
- “Lungo la scogliera di Calafuria a sud di Livorno, tra le località Maroccone e Cala del Leone, sono presenti una serie di tagli artificiali da identificare con le cave per lo sfruttamento dei livelli di pietra calcarea locale (“panchina livornese”), in uso in epoca etrusca e romana, nel periodo medievale e ancora tra il XV e XVIII secolo. Alla fine dell'800, in occasione dei lavori di ampliamento del tracciato dell'Aurelia, sono stati portati alla luce un'area necropolare e materiali da attribuire genericamente ad epoca romana (anfore, laterizi, sigillata italica). Il fronte di cava, visibile per un tratto di quasi 3 km, conferisce al tratto di costa in oggetto un aspetto caratteristico, segnato dai tagli apportati per l'asportazione dei blocchi; al periodo etrusco e romano è possibile attribuire, in particolare, i tagli situati 1,65 m sotto il livello attuale del mare.”*
6. Per la tutela e valorizzazione della zona di interesse archeologica di cui al punto 5, il PIT/PPR individua il seguente obiettivo con valore di indirizzo:
- 1a - Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:



- la leggibilità delle permanenze archeologiche;
- gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico.

All'obiettivo sopra indicato sono riferite le seguenti **prescrizioni**:

- 1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
 - 3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle *“Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004”* (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: “Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012”).
 - 4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
7. Nella scheda Cod. LI04 relativa alla località 'Casa Campacci' posta nella parte pianeggiante agricola a nord del territorio livornese, è presente la descrizione dei beni archeologici e del relativo contesto paesaggistico soggetto a tutela, di seguito riportata per estratto:
- “La zona situata immediatamente alle spalle dell'insediamento del Portus Pisanus, a circa 1-2 km nell'interno, pare caratterizzata, nel corso della tarda età repubblicana e della prima età imperiale, dalla presenza di fornaci per la produzione di anfore vinarie e di ceramica di uso comune. Tali evidenze appaiono associate a fattorie di medie e grandi dimensioni, vere e proprie villae rusticae, verosimilmente dedite alla produzione del vino. Presso la località di Casa Poderi si conserva, all'interno di un quadro paesaggistico attualmente caratterizzato da poderi con case coloniche, una di queste aree, all'interno della quale è ancora possibile cogliere i rapporti spaziali tra aree produttive e fattorie. La presenza di aree boschive e di corsi d'acqua di media portata, in parte ancora presenti, oltre alla vicinanza al principale porto della zona, ha reso tale area ideale per la produzione di manufatti ceramici. Un consistente insediamento si sviluppa in località Campacci già a partire dalla fine del IV secolo a.C.; ad esso si aggiunge in età augustea una fornace per la produzione vinaria di anfore Dressel 2-4 e di ceramica comune. Sulla base delle analisi minero-petrografiche è stata ipotizzata anche una produzione di anfore di tipo Ostia II, 369-370 (cosiddetta “anfora di Spello”), attiva fino alla metà del II secolo d.C., quando la fornace viene abbandonata; il vicino insediamento continua invece ad essere frequentato fino al V sec. d.C. Una seconda fornace, verosimilmente impiegata per la produzione di laterizi da costruzione, è inoltre nota, sempre nell'area di Casa Campacci, in loc. Le Porcarecce, 400 m circa ad est della fornace per anfore...”*



8. Per la tutela e valorizzazione della zona di interesse archeologica di cui al punto 7, il PIT/PPR individua il seguente obiettivo con valore di indirizzo:

- 1a – Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:
 - la leggibilità delle permanenze archeologiche;
 - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico.

All'obiettivo sopra indicato sono riferite le seguenti **prescrizioni**:

- 1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
- 3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle *“Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004”* (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: “Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012”).
- 4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

9. Le prescrizioni d'uso di cui ai precedenti punti 3, 6 e 8:

costituiscono disciplina di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche e per i correlati atti abilitativi di natura edilizia relativi alle opere e interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, e prevalgono altresì su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;

integrano, con riferimento ai beni paesaggistici di cui al presente articolo:

- nelle porzioni ricadenti in aree soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela di cui al precedente art. 3, le prescrizioni d'uso di cui ai citati articoli della presente disciplina;
- nelle porzioni ricadenti nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero: 3. Litorale Roccioso Livornese, come definito nell'Allegato C del PIT/PPR (schede dei sistemi costieri), le prescrizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina;
- nelle porzioni ricadenti in fasce circostanti a fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una profondità di 150 metri, le prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina;



- nelle porzioni ricadenti all'interno dei Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, le prescrizioni di cui all'art. 7 della presente disciplina;
- nelle porzioni coperte da foreste e da boschi, le prescrizioni di cui all'art. 8 della presente disciplina.

10. Gli interventi pubblici e privati che interessano le zone di interesse archeologico di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale in esse ricadenti (Titolo II delle N.T.A. del Piano Operativo). Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3, 6 e 8, in particolare, integrano la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle N.T.A.:

TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI IDENTITARIE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Art.33 Raccordo con la disciplina statutaria del Piano Strutturale

Capo II – Componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-ambientale

Art.39 Costa Alta di Calafuria e del Romito

Art.40 Corridoi fluviali e ripariali e aree umide

Art.41 Paesaggi rurali storici

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Capo V – Disciplina per le aree agricole-forestali e per i nuclei rurali

Art.155 Aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E1)

Art.160 Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E6)

Art.167 Siti estrattivi dismessi (TRe)

11. Nei procedimenti volti al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica per interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, la trasmissione della pratica alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio è comprensiva di un'ulteriore copia della documentazione di corredo all'istanza - compresa la relazione tecnica illustrativa - da inoltrare al settore 'Archeologia' della Soprintendenza medesima.

Per gli interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o modifiche morfologiche dei suoli nelle aree con evidenze archeologiche ricadenti nella zona soggetta a tutela paesaggistica ex lege di cui al presente articolo la Soprintendenza può dettare specifiche prescrizioni - tra le quali anche l'esecuzione cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera - finalizzate a scongiurare il danneggiamento di strutture e reperti archeologici. A tal fine l'istanza di autorizzazione paesaggistica è corredata da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni.



TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE E DI COMPLETAMENTO DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI

Art. 10 – Contenuti e finalità

1. Le prescrizioni della disciplina d'uso, di cui alla presente disciplina, vengono riprese in maniera puntuale e contestualizzate rispetto alle schede normative e di indirizzo progettuale componenti gli allegati A, B e C alle N.T.A, componenti le aree di trasformazione, le aree e i lotti di completamento che rientrano nei perimetri di vincolo come individuati negli elaborati di piano *QC.04 – Beni e aree tutelate ai sensi della parte III del D.lgs. 42/04.*
2. L'elenco delle Aree di Trasformazione e di completamento interessate dai Vincoli di cui alla presente disciplina è il seguente:
 - ATS.01 – RIVELLINO - FORTE SAN PIETRO
 - ATS.02 – VIA MEYER – EXATL (HANGAR CREATIVI)
 - ATS.03 – IPPODROMO CAPRILLI
 - ATS.05 – PARCO DELLE GENERAZIONI
 - AT.01 – STAZIONE MARITTIMA – PIAZZA S. TRINITÀ
 - AT.04 – VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI – ANTIGNANO
 - AT.05 – VIALE DI ANTIGNANO
 - AT.06 – VIA ZEME – ANTIGNANO
 - AT.11 – VIA DELLA STAZIONE – QUERCIANELLA
 - AT.13 – VIA DELLA PORCIGLIANA
 - AT.14 – VIALE DEL TIRRENO – MONTENERO
 - AT.16 – VIA DELLE ROBINIE – SALVIANO
 - AT.17 – VIA DI QUERCIANELLA – CASTELLACCIO
 - ATR.11 – PIAZZA LUIGI ORLANDO – ARENA ASTRA
 - ATR.15 – VIA PIGAFETTA
 - ATR.19 – MONTE BURRONE
 - AC.09 – MONTENERO SUD
 - LC.04 – VIA BRIN
 - LC.05 – VIA CARLO PUINI
 - LC.06 – VIA ZEME
 - LC.07 – VIA PUCCINI QUERCIANELLA
 - LC.09 – VIA DELLE CARMELITANE
 - LC.10 – VIA FRASCHETTI
 - LC.11 – VIA DELLA PORCIGLIANA
 - BM.01 – AC – BORGO DI MAGRIGNANO
 - BM.03 – AC – BORGO DI MAGRIGNANO
 - BM.05 – AC – BORGO DI MAGRIGNANO
 - PM.01 – AC – PORTA A MARE
 - BA.01 – AC – BANDITELLA 4 E 5
 - BA.02 – AC – BANDITELLA 4 E 5



Art. 11 – Disposizioni paesaggistiche per le aree di trasformazione e di completamento

1. Nelle seguenti tabelle riassuntive, suddivise per tipologia di vincolo, si elencano per ogni singola area, gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni specifiche identificate all'interno dell'Elaborato 3B e 8B del PIT/PPR e della presente disciplina a cui le trasformazioni individuate all'art. 10 dovranno attenersi al fine del conseguimento della tutela specifica definita dal PIT/PPR e dalla presente appendice per i vincoli paesaggistici.
2. Per le aree di trasformazione e di completamento ricadenti all'interno della tutela degli immobili e delle aree di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04 sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

D.M. 03/12/1948 G.U. 294 del 1948			
Zona litoranea nel comune di Livorno nel tratto cantiere navale O.T.O. – Rio Ardenza con esclusione della parte costiera occupata dall'Accademia Navale. Tipologia art. 136 lett. D.			
AT/AC/LC n° di riferimento	Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
ATS.02	3.a.5 4.a.1	3.b.7/3.b.8 4.b.1/4.b.2	3.c.5 4.c.1/4.c.2
ATS.03	2.a.1 3.a.1/3.a.2/3.a.4/3.a.5 4.a.1	2.b.1 3.b.1/3.b.2/3.b.5/3.b.6 /3.b.7/3.b.8 4.b.1/4.b.2	3.c.1/3.c.2/3.c.4/3.c.5 4.c.1/4.c.2
LC.04	3.a.5 4.a.1	3.b.7/3.b.8 4.b.1/4.b.2	3.c.5 4.c.1/4.c.2

D.M. 28/01/1949 G.U. 29 del 1949			
Zona situata nel comune di Livorno comprensiva delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella. Tipologia art. 136 lett. D.			
AT/AC/LC n° di riferimento	Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
ATS.05	2.a.4/2.a.7/ 3.a.5/3.a.6/3.a.7/3.a.8 4.a.1	2.b.1 3.b.3/3.b.4/3.b.7/3.b.8 /3.b.9/3.b.10/3.b.11/ 3.b.13 4.b.1	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.3/3.c.5/3.c.6/ 3.c.7/3.c.8 4.c.1/4.c.2
AT.04	2.a.4/2.a.7 3.a.2/3.a.5/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.3/3.b.4/3.b.7/3.b.8 /3.b.9/3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.2/2.c.3 3.c.2/3.c.3/3.c.5/3.c.6/ 3.c.7 4.c.1/4.c.2
AT.05	2.a.3/2.a.7 3.a.1/3.a.3/3.a.5/3.a.6	2.b.1 3.b.2/3.b.3/3.b.4/3.b.7	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.3/3.c.5/3.c.6/



	4.a.1	/3.b.8/3.b.9/3.b.10 4.b.1/4.b.2	3.c.7 4.c.1/4.c.2
AT.06	2.a.4/2.a.7 3.a.1/3.a.5/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.2/3.b.7/3.b.8/3.b.9/ / 3.b.10 4.b.1	2.c.1/2.c.3 3.c.3/3.c.5/3.c.6 4.c.1/4.c.2
AT.11	2.a.1/2.a.4/2.a.6/2.a.7 3.a.3/3.a.5/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.3/3.b.4/3.b.7/3.b.9/ / 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.3/3.c.5/3.c.6/ 3.c.7 4.c.1/4.c.2
AT.13	2.a.4/2.a.5/2.a.6/2.a.7 3.a.5/3.a.6/3.a.7/3.a.8 4.a.1	2.b.1 3.b.7/3.b.8/3.b.9/ 3.b.10/3.b.11/3.b.12/ 3.b.13 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.5/3.c.6/3.c.7/3.c.8/ 3.c.9/3.c.12/ 3.c.13 4.c.1/4.c.2
AT.14	2.a.4/2.a.5/2.a.6/2.a.7 3.a.6/3.a.7/3.a.8 4.a.1	2.b.1 3.b.9/3.b.10/3.b.11/ 3.b.12/3.b.13 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.6/3.c.7/3.c.8/ 3.c.12/ 3.c.13 4.c.1/4.c.2
AT.17	2.a.4/ 2.a.6/2.a.7 3.a.1/3.a.5/3.a.6/3.a.7 4.a.1	2.b.1 3.b.2/3.b.7/3.b.8/3.b.9/ / 3.b.10/3.b.11/3.b.12/ 3.b.13 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3/2.c.4 3.c.5/3.c.6/3.c.7/3.c.8 4.c.1/4.c.2/4.c.3
ATR.15	2.a.1/2.a.3/2.a.4/2.a.7 3.a.3/3.a.5 4.a.1	2.b.1 3.b.3/3.b.4/3.b.7/ 3.b.8 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.3/3.c.5 4.c.1/4.c.2/4.c.3
ATR.19	2.a.4/2.a.6/2.a.7 3.a.1/3.a.2/3.a.5/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.2/3.b.3/3.b.4/3.b.7/ /3.b.8/3.b.9/3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.1/3.c.2/3.c.3/3.c.5/ 3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2/4.c.3
AC.09	2.a.4/2.a.7 3.a.3/3.a.5/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.3/3.b.4/3.b.7/3.b.8/ /3.b.9/3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.5/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2
BA.01	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9/ 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2



BA.02	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9/ 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2
LC.05	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9/ 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2
LC.06	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.1/3.c.2/3.c.5 4.c.1/4.c.2
LC.07	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9/ 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2
LC.09	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9/ 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2
LC.10	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9/ 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2
LC.11	2.a.4 3.a.3/3.a.6 4.a.1	2.b.1 3.b.4/3.b.9/ 3.b.10 4.b.1/4.b.2	2.c.1/2.c.3 3.c.2/3.c.6/3.c.7 4.c.1/4.c.2

3. Le aree di trasformazione e di completamento ricadenti all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04

Articolo 6 Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice)			
Allegato C – Scheda n° 3 – Litorale roccioso livornese			
AT/AC/LC n° di riferimento	Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
ATS.01	Par. 3.1 lett. c, d, e	Par. 3.1 lett. c, d	Par. 3.3 lett. d, q, p
ATS.02	area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b)	area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b)	area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b)
ATS.03	Par. 3.1 lett. b, c, d, e	Par.3.2 lett. c, d, g, h, n	Par. 3.3 lett. d, e, g, p, q
AT.01	Par. 3.1 lett. c, d, e	Par. 3.1 lett. c, d	Par. 3.3 lett. d, f, q, p



AT.05	Par. 3.1 lett. a, b, c, d, e	Par.3.2 lett. d, g, h, n, o	Par. 3.3 lett. d, e, g, l, p, q
AT.06	Par. 3.1 lett. d	Par.3.2 lett. g, h	Par. 3.3 lett. d, e, g, p, q
AT.11	Par. 3.1 lett. a, c, d, e	Par.3.2 lett. c, f, g, h	Par. 3.3 lett. b, c, d, e, g, p, q
ATR.11	Par. 3.1 lett. c, d, e	Par.3.2 lett. c, d, n, g	Par. 3.3 lett. d, p, q
ATR.13	area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b)	area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b)	area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b)
ATR.15	In parte area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b) Par. 3.1 lett. a, b, c, d, e	In parte area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b) Par.3.2 lett. a, b, d, e, g, h, n, o	In parte area esclusa ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett. a) e b) Par. 3.3 lett. a, b, d, e, g, i, m, p, q
LC.05	Par. 3.1 lett. d, c	Par.3.2 lett. d, g, h	Par. 3.3 lett. d, e, p, q
LC.07	Par. 3.1 lett. d	Par.3.2 lett. d, g, h	Par. 3.3 lett. d, e, p, q
PM.01	Par. 3.1 lett. c, d, e	Par.3.2 lett. c, d, n, g	Par. 3.3 lett. d, f, p, q

Articolo 8 – I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

AT/AC/LC n° di riferimento	Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
BM.01	Par. 8.1 lett. a, b, c, f	Par.8.2 lett. a, b, c, e, l, o	Par. 8.3 lett. a, c
BM.03	Par. 8.1 lett. a, b, c, f	Par.8.2 lett. a, b, c, e, l, o	Par. 8.3 lett. a, c
BM.05	Par. 8.1 lett. a, b, c, f	Par.8.2 lett. a, b, c, e, l, o	Par. 8.3 lett. a, c

Articolo 11 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna¹ dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

AT/AC/LC n° di riferimento	Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
AT.17	Par. 11.1 lett. a, b, d	Par. 11.2 lett. a, b, c	Par. 11.3 lett. a, b

Articolo 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)



AT/AC/LC n° di riferimento	Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
AT.04	Par. 12.1 lett. c, e	Par. 12.2 lett. b	Par. 12.3 lett. a, b
AT.11	Par. 12.1 lett. a, b, c, e, h	Par. 12.2 lett. a, b	Par. 12.3 lett. a, b
AT.13	Par. 12.1 lett. a, b, c, e, f, h	Par. 12.2 lett. b	Par. 12.3 lett. a, b
AT.14	Par. 12.1 lett. a, b, c, e, f, h	Par. 12.2 lett. b	Par. 12.3 lett. a, b
AT.16	Par. 12.1 lett. a, c, e	Par. 12.2 lett. b	Par. 12.3 lett. a, b
ATR.19	Par. 12.1 lett. a, b, c, d, e, h	Par. 12.2 lett. a, b	Par. 12.3 lett. a, b
BA.02	Par. 12.1 lett. a, b, c, e, h	Par. 12.2 lett. a, b	Par. 12.3 lett. a, b

